Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 149 del 27 giugno 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 giugno 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 155

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni GOP 16/08; GOP 17/08; GOP 27/08; GOP 28/08; GOP 30/08; ARG/elt 47/08; ARG/elt 48/08; ARG/elt 49/08; ARG/elt 53/08; ARG/elt 54/08; ARG/elt 55/08; ARG/elt 56/08; ARG/gas 51/08; ARG/gas 52/08.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 febbraio 2008.

Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2008, per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - GOP 16/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 143/07 (di seguito: deliberazione n. 143/07), con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità stessa;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007 che rende esecutiva la suddetta deliberazione n. 143/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 340/07, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1^ gennaio 2008 – 31 dicembre 2008.

Considerato che :

- il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità con cui si determina la misura della contribuzione deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro

dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;

- il comma 40 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 ha previsto entrate per euro 39.000.000 (trentanovemilioni di euro), stimate tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della aliquota del contributo, confermata negli ultimi quattro anni dall'Autorità nella misura dello 0,3 per mille.

Ritenuto che:

- la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
- la misura del contributo per l'anno 2008 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2007;
- sia opportuno confermare anche per l'anno 2008, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2007, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2008 risultante dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille;
- sia opportuno confermare un'unica forma di versamento del contributo 2007 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui dati saranno comunicati sul sito internet dell'Autorità stessa, nonché tutte le altre indicazioni e modalità di contribuzione di carattere generale di cui alla deliberazione n. 143/07, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2007

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2008, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2007, l'entità del contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione 22 giugno 2007 n. 143/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
2. di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2008 tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
3. di disporre che entro il 15 settembre 2008 i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas inviino all'Autorità apposita dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge dal legale rappresentante, conforme al modello

che sarà reso disponibile dall'Autorità sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it);

4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 *bis,* dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
5. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 26 febbraio 2008

Il presidente: ORTIS

08A03718

DELIBERAZIONE 10 marzo 2008.

Nomina del presidente del collegio dei revisori della cassa conguaglio per il settore elettrico - GOP 17/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 marzo 2008

Visti:

- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 396;
- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 ed, in particolare, l'articolo 2;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 25 novembre 1971, n. 1041;
- la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ed, in particolare, l'articolo 1;
- la legge 23 dicembre 1993, n. 559 ed, in particolare, l'articolo 24;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 ed, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 6;
- la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 468/78;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 febbraio 2007 n. 22/07 (di seguito deliberazione n. 22/07), recante "Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico" (di seguito: Cassa);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2007, n. 195/07 (di seguito: deliberazione n. 195/07), con la quale l'Autorità ha nominato il Presidente e i componenti rispettivamente del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori della Cassa;
- la comunicazione 5 ottobre 2007 (Prot. Autorità 027336 del 8 ottobre 2007) con la quale la dott.ssa Daniela Galli ha formalizzato la propria rinuncia all'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa;
- la lettera del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2007 (Prot. Mef n. 0165202, Prot. Autorità 0001702 del 22 gennaio 2008), con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha segnalato all'Autorità il nominativo della dott.ssa Rita Cicchiello, per la nomina alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa;
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2008 – GOP 5/08, con la quale l'Autorità ha sottoposto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa, la designazione della dott.ssa Rita Cicchiello quale Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa;
- l'intesa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, rilasciata con comunicazione del 25 febbraio 2008 (Prot. Autorità 0005840 del 28 febbraio 2008).

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione n. 22/07, il Collegio dei Revisori della Cassa è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze designa il Presidente del medesimo Collegio scegliendolo tra i componenti effettivi;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 5.3 della deliberazione n. 22/07, i componenti del Collegio dei Revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra persone in possesso di specifica professionalità nel settore e che un componente effettivo ed un componente supplente sono individuati tra i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 22/07, il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa sono nominati per un triennio dall'Autorità, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica (settori gas ed energia elettrica);
- con deliberazione n. 195/07, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Autorità ha nominato Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa la dott.ssa Daniela Galli;
- con comunicazione del 5 ottobre 2007, la dott.ssa Daniela Galli ha formalizzato la propria rinuncia all'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa;
- con lettera del 18 dicembre 2007 (Prot. Mef n. 0165202, Prot. Autorità n. 0001702 del 22 gennaio 2008) il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha segnalato all'Autorità, per il restante periodo del mandato di Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa, il nominativo della dott.ssa Rita Cicchiello, allegandone il curriculum vitae;
- con deliberazione 28 gennaio 2008 – GOP 5/08, l'Autorità ha sottoposto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 22/07, la designazione della dott.ssa Rita Cicchiello quale Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato, con comunicazione del 25 febbraio 2008 (Prot. Autorità 0005840-28/02/2008), la sopracitata intesa.

Ritenuto che:

- sia opportuno, in considerazione della rinuncia della dott.ssa Daniela Galli, procedere alla reintegrazione del Collegio dei Revisori della Cassa ed alla nomina del Presidente, fermi restando gli altri componenti effettivi e supplenti nominati con la deliberazione 195/07;
- il curriculum vitae della dott.ssa Rita Cicchiello, dirigente in servizio al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, evidenzi profili di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile e finanziaria

DELIBERA

1. di nominare, dalla data della presente deliberazione e per il restante periodo del mandato dell'attuale Collegio dei Revisori della Cassa, la dott.ssa Rita Cicchiello componente effettivo e Presidente del Collegio dei Revisori della Cassa, fermi restando gli altri componenti effettivi e supplenti nominati con la deliberazione 195/07;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
3. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 10 marzo 2008

Il presidente: ORTIS

08A03719

DELIBERAZIONE 30 aprile 2008.

Approvazione del rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007 - GOP 27/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 27 della legge 14 novembre 1995, n. 481/95 che riconosce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e stabilisce che il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- il Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti, quale risulta a seguito della deliberazione del Collegio 28 dicembre 2004, n. 245/04, ed in particolare l'art. 33, Capo IV, Titolo I, che affida alla Direzione personale amministrazione finanza, la compilazione del Rendiconto annuale della gestione e al Direttore Generale la sua presentazione al Collegio.

Visti, inoltre:

- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 329/06, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 01 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, e le deliberazioni 5 settembre 2007 e 27 dicembre 2007, n. 212/07 e n. 338/07 con cui sono state apportate variazioni al suddetto bilancio di previsione;
- i documenti "Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007" e "Relazione al rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007".

Acquisita agli atti la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 14 aprile 2008

DELIBERA

1. di approvare il "Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Direttore Generale affinché il "Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007" venga inviato alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Milano, 30 aprile 2008

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1° GENNAIO 2007 - 31 DICEMBRE 2007

Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2007
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	22.595.279,31	22.595.279,31	0,00	22.595.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**												
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	II		**Trasferimenti**												
		100	Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		101	Contributo dei soggetti esercenti il servizio di e.e. e gas	38.645.000,00	38.668.634,85	0,00	38.668.634,85	(23.634,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.668.634,85	0,00
			Totale categoria II	**38.645.000,00**	**38.668.634,85**	**0,00**	**38.668.634,85**	**(23.634,85)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.668.634,85**	**0,00**
	III		**Redditi patrimoniali**												
		102	Interessi attivi	1.500.000,00	1.135.405,25	490.946,45	1.626.351,70	(126.351,70)	357.732,95	357.732,95	0,00	357.732,95	0,00	1.493.138,20	490.946,45
			Totale categoria III	**1.500.000,00**	**1.135.405,25**	**490.946,45**	**1.626.351,70**	**(126.351,70)**	**357.732,95**	**357.732,95**	**0,00**	**357.732,95**	**0,00**	**1.493.138,20**	**490.946,45**
	IV		**Entrate diverse**												
		104	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	50.000,00	20.390,03	0,00	20.390,03	29.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,03	0,00
			Totale categoria IV	**50.000,00**	**20.390,03**	**0,00**	**20.390,03**	**29.609,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.390,03**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE CORRENTI	**40.195.000,00**	**39.824.430,13**	**490.946,45**	**40.315.376,58**	**(120.376,58)**	**357.732,95**	**357.732,95**	**0,00**	**357.732,95**	**0,00**	**40.182.163,08**	**490.946,45**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**												
	V		**Alienazione di beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
			Partite di giro e contabilità speciali												
		105	Recupero anticipazioni al cassiere.	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2007
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
					Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
		106	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.	5.400.000,00	5.772.357,56	0,00	5.772.357,56	(372.357,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.357,56	0,00
		107	Recupero anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**5.425.000,00**	**5.795.357,56**	**0,00**	**5.795.357,56**	**(370.357,56)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.795.357,56**	**0,00**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**5.425.000,00**	**5.795.357,56**	**0,00**	**5.795.357,56**	**(370.357,56)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.795.357,56**	**0,00**
			TOTALE GENERALE	**68.215.279,31**	**68.215.067,00**	**490.946,45**	**68.706.013,45**	**(490.734,14)**	**357.732,95**	**357.732,95**	**0,00**	**357.732,95**	**0,00**	**45.977.520,64**	**490.946,45**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 - Spese

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2007
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
I			**SPESE CORRENTI**												
	I		**Spese per funzionamento degli organi istituzionali**												
		110	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	880.000,00	875.879,53	0,00	875.879,53	4.120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.879,53	0,00
		111	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità	120.000,00	91.353,21	13.177,69	104.530,90	15.469,10	13.300,20	13.300,20	0,00	13.300,20	0,00	104.653,41	13.177,69
		112	Rimborso spese di missione al Presidente e ai Membri dell'Autorità	82.000,00	64.391,07	3.740,44	68.131,51	13.868,49	15.540,74	15.540,74	0,00	15.540,74	0,00	79.931,81	3.740,44
			Totale categoria I	**1.082.000,00**	**1.031.623,81**	**16.918,13**	**1.048.541,94**	**33.458,06**	**28.840,94**	**28.840,94**	**0,00**	**28.840,94**	**0,00**	**1.060.464,75**	**16.918,13**
	II		**Personale in attività di servizio**												
		115	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	11.550.000,00	10.679.334,48	726.015,92	11.405.350,40	144.649,60	771.104,21	750.376,67	20.727,54	771.104,21	(20.727,54)	11.429.711,15	726.015,92
		116	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Autorità	3.950.000,00	3.387.173,80	553.121,44	3.940.295,24	9.704,76	478.722,04	478.722,04	0,00	478.722,04	0,00	3.865.895,84	553.121,44
		117	Compensi per lavoro straordinario al personale	123.739,00	92.238,01	7.971,75	100.209,76	23.529,24	8.674,98	8.674,98	0,00	8.674,98	0,00	100.912,99	7.971,75
		118	Indennità e rimborso spese di missione al personale	887.935,00	612.398,10	160.994,02	773.392,12	114.542,88	191.749,43	191.749,43	0,00	191.749,43	0,00	804.147,53	160.994,02
			Totale categoria II	**16.511.674,00**	**14.771.144,39**	**1.448.103,13**	**16.219.247,52**	**292.426,48**	**1.450.250,66**	**1.429.523,12**	**20.727,54**	**1.450.250,66**	**(20.727,54)**	**16.200.667,51**	**1.448.103,13**
	III		**Personale in quiescenza**												
		125	Accantonamento indennità di fine rapporto	1.100.000,00	438.004,11	629.229,99	1.067.234,10	32.765,90	3.439.843,77	331.938,98	3.107.904,79	3.439.843,77	0,00	769.943,09	3.737.134,78
		126	Accantonamento assegni integrativi pensioni	480.000,00	135.942,38	76.094,64	212.037,02	267.962,98	187.836,50	128.569,11	59.267,39	187.836,50	0,00	264.511,49	135.362,03
			Totale categoria III	**1.580.000,00**	**573.946,49**	**705.324,63**	**1.279.271,12**	**300.728,88**	**3.627.680,27**	**460.508,09**	**3.167.172,18**	**3.627.680,27**	**0,00**	**1.034.454,58**	**3.872.496,81**
	IV		**Acquisto di beni e servizi**												
		130	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e spese trasporto).	154.974,50	94.043,63	60.930,87	154.974,50	0,00	80.337,84	59.552,19	20.785,65	80.337,84	(20.785,65)	153.595,82	60.930,87
		131	Compensi e rimborsi ad esperti su specifici temi e problemi istituzionali.	415.123,50	133.751,47	167.500,11	301.251,58	113.871,92	219.746,39	191.308,32	28.438,07	219.746,39	(28.438,07)	325.059,79	167.500,11
		132	Canoni di locazione.	2.050.000,00	1.875.013,59	30.888,00	1.905.901,59	144.098,41	143.466,85	143.466,85	0,00	143.466,85	0,00	2.018.480,44	30.888,00
		133	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.681.000,00	439.091,05	310.957,47	750.048,52	930.951,48	238.052,02	155.224,91	82.827,11	238.052,02	(30.776,71)	594.315,96	363.007,87
		134	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico.	998.000,00	178.656,55	181.777,38	360.433,93	637.566,07	186.061,15	174.926,68	11.134,47	186.061,15	(202,78)	353.583,23	192.709,07
		135	Spese per inserzioni, pubblicazioni, informazione istituzionale.	190.905,00	43.744,46	76.473,94	120.218,40	70.686,60	67.800,08	48.151,38	19.648,70	67.800,08	0,00	91.895,84	96.122,64
		136	Spese per l'acquisto di giornali, per materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre amministrazioni.	174.462,00	83.165,00	29.726,08	112.891,08	61.570,92	86.518,89	57.623,66	28.895,23	86.518,89	(7.998,74)	140.788,66	50.622,57
		137	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico.	200.000,00	40.885,46	155.013,86	195.899,32	4.100,68	100.222,19	65.194,65	35.027,54	100.222,19	(32.540,64)	106.080,11	157.500,76

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2007
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		138	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.	895.000,00	276.720,41	411.805,63	688.526,04	206.473,96	303.676,38	253.005,62	50.670,76	303.676,38	(6.522,76)	529.726,03	455.953,63
		139	Spese telefoniche, telegrafiche e postali.	540.000,00	508.068,01	9.914,57	517.982,58	22.017,42	28.614,95	16.911,81	11.703,14	28.614,95	(11.703,14)	524.979,82	9.914,57
		140	Spese casuali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141	Spese di rappresentanza.	22.000,00	14.558,84	5.365,77	19.924,61	2.075,39	8.860,39	7.051,24	1.809,15	8.860,39	(1.809,15)	21.610,08	5.365,77
		142	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari, contributi alla formazione esterna.	287.364,00	34.434,13	164.119,25	198.553,38	88.810,62	227.123,30	122.990,00	104.133,30	227.123,30	(12.333,30)	157.424,13	255.919,25
		143	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni.	192.680,00	87.448,68	23.344,68	110.793,36	81.886,64	100.316,60	94.901,65	5.414,95	100.316,60	(4.714,95)	182.350,33	24.044,68
		144	Vigilanza locali.	400.000,00	210.729,76	143.780,33	354.510,09	45.489,91	116.240,11	84.621,75	31.618,36	116.240,11	(22.823,82)	295.351,51	152.574,87
		145	Premi di assicurazione assistenza sanitaria integrativa.	120.000,00	114.230,00	0,00	114.230,00	5.770,00	10.921,00	10.921,00	0,00	10.921,00	0,00	125.151,00	0,00
		146	Premi di assicurazione diversi.	160.000,00	127.434,90	0,00	127.434,90	32.565,10	245,29	245,29	0,00	245,29	0,00	127.680,19	0,00
		148	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni e oneri accessori.	150.526,00	119.964,87	30.560,56	150.525,43	0,57	4.483,21	4.483,21	0,00	4.483,21	0,00	124.448,08	30.560,56
		149	Spese bancarie	10.000,00	1.312,24	65,25	1.377,49	8.622,51	53,77	53,77	0,00	53,77	0,00	1.366,01	65,25
		151	Spese per incarichi di collaborazione.	1.149.919,00	531.997,88	471.515,37	1.003.513,25	146.405,75	491.357,51	414.366,01	76.991,50	491.357,51	(49.043,30)	946.363,89	499.463,57
		152	Spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza.	984.864,00	159.948,78	514.252,25	674.201,03	310.662,97	852.362,30	581.218,48	271.143,82	852.362,30	(116.805,69)	741.167,26	668.590,38
		153	Spese per fornitura lavoro temporaneo	690.000,00	396.211,29	168.765,91	564.977,20	125.022,80	103.780,77	103.780,77	0,00	103.780,77	0,00	499.992,06	168.765,91
		154	Spese per convenzioni, protocolli e quote associative	1.547.250,00	146.798,00	1.355.440,00	1.502.238,00	45.012,00	2.192.161,02	667.927,23	1.524.233,79	2.192.161,02	(161.459,90)	814.725,23	2.718.213,89
		155	Spese per servizi esterni	2.279.258,00	300.656,23	1.648.164,43	1.948.820,66	330.437,34	1.158.764,87	819.272,12	339.492,75	1.158.764,87	(186.189,59)	1.119.928,35	1.801.467,59
			Totale categoria IV	**15.293.326,00**	**5.918.865,23**	**5.960.361,71**	**11.879.226,94**	**3.414.099,06**	**6.721.166,88**	**4.077.198,59**	**2.643.968,29**	**6.721.166,88**	**(694.148,19)**	**9.996.063,82**	**7.910.181,81**
	V		**Trasferimenti**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VI		**Somme non attribuibili**												
		160	Fondo di riserva	19.233.279,31	0,00	0,00	0,00	19.233.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161	Fondo compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VI	**19.233.279,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.233.279,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE SPESE CORRENTI	**53.700.279,31**	**22.295.579,92**	**8.130.707,60**	**30.426.287,52**	**23.273.991,79**	**11.827.938,75**	**5.996.070,74**	**5.831.868,01**	**11.827.938,75**	**(714.875,73)**	**28.291.650,66**	**13.247.699,88**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**												
	VII		**Costituzione di fondi**												
		170	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	VIII		**Beni mobili ed immobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche**												
		180	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale attrezzature tecnico scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete.	800.000,00	177.905,97	35.575,36	213.481,33	586.518,67	377.700,00	294.961,62	82.738,38	377.700,00	(1.363,20)	472.867,59	116.950,54
		181	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri e riviste professionali per la biblioteca.	90.000,00	64.003,92	9.735,03	73.738,95	16.261,05	9.302,20	8.649,09	653,11	9.302,20	(653,11)	72.653,01	9.735,03

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2007
				PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
					Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
		182	Acquisto immobili sedi di lavoro dell'Autorità	8.200.000,00	8.000.748,70	0,00	8.000.748,70	199.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.748,70	0,00
			Totale categoria VIII	**9.090.000,00**	**8.242.658,59**	**45.310,39**	**8.287.968,98**	**802.031,02**	**387.002,20**	**303.610,71**	**83.391,49**	**387.002,20**	**(2.016,31)**	**8.546.269,30**	**126.685,57**
			TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**9.090.000,00**	**8.242.658,59**	**45.310,39**	**8.287.968,98**	**802.031,02**	**387.002,20**	**303.610,71**	**83.391,49**	**387.002,20**	**(2.016,31)**	**8.546.269,30**	**126.685,57**
III			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**												
	IX		**Partite di giro e contabilità speciali**												
		190	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione.	25.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
		191	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e sugli emolumenti al personale. Versamento ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	5.400.000,00	5.018.649,86	753.707,70	5.772.357,56	(372.357,56)	751.407,63	691.339,62	60.068,01	751.407,63	(5.659,16)	5.709.989,48	808.116,55
		192	Anticipazioni all'Autorità per le comunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria IX	**5.425.000,00**	**5.041.649,86**	**753.707,70**	**5.795.357,56**	**(370.357,56)**	**751.407,63**	**691.339,62**	**60.068,01**	**751.407,63**	**(5.659,16)**	**5.732.989,48**	**808.116,55**
			TOTALE PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**5.425.000,00**	**5.041.649,86**	**753.707,70**	**5.795.357,56**	**(370.357,56)**	**751.407,63**	**691.339,62**	**60.068,01**	**751.407,63**	**(5.659,16)**	**5.732.989,48**	**808.116,55**
			TOTALE GENERALE	**68.215.279,31**	**35.579.888,37**	**8.929.725,69**	**44.509.614,06**	**23.705.665,25**	**12.966.348,58**	**6.991.021,07**	**5.975.327,51**	**12.966.348,58**	**(722.551,20)**	**42.570.909,44**	**14.182.502,00**

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - CONTO DEL BILANCIO (articolo 30 del Regolamento di contabilità)
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 - Quadro riassuntivo

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Totale degli incassi	Consistenza dei residui attivi al 31/12/2007
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale								
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. PREC.	**22.595.279,31**	**22.595.279,31**	**0,00**	**22.595.279,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RIASSUNTO DELLE ENTRATE												
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI												
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	38.645.000,00	38.668.634,85	0,00	38.668.634,85	(23.634,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.668.634,85	0,00
Categoria III - Redditi patrimoniali	1.500.000,00	1.135.405,25	490.946,45	1.626.351,70	(126.351,70)	357.732,95	357.732,95	0,00	357.732,95	0,00	1.493.138,20	490.946,45
Categoria IV - Entrate diverse	50.000,00	20.390,03	0,00	20.390,03	29.609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.390,03	0,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	**40.195.000,00**	**39.824.430,13**	**490.946,45**	**40.315.376,58**	**(120.376,58)**	**357.732,95**	**357.732,95**	**0,00**	**357.732,95**	**0,00**	**40.182.163,08**	**490.946,45**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPEC.	**5.425.000,00**	**5.795.357,56**	**0,00**	**5.795.357,56**	**(370.357,56)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.795.357,56**	**0,00**
TOTALE ENTRATE	**45.620.000,00**	**45.619.787,69**	**490.946,45**	**46.110.734,14**	**(490.734,14)**	**357.732,95**	**357.732,95**	**0,00**	**357.732,95**	**0,00**	**45.977.520,64**	**490.946,45**
TOTALE GENERALE	**68.215.279,31**	**68.215.067,00**	**490.946,45**	**68.706.013,45**	**(490.734,14)**	**357.732,95**	**357.732,95**	**0,00**	**357.732,95**	**0,00**	**45.977.520,64**	**490.946,45**

Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					Totale dei pagamenti	Consistenza dei residui passivi al 31/12/2007
	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		
		Pagate	Rimaste da pagare	Totale								
RIASSUNTO DELLE SPESE												
TITOLO I - SPESE CORRENTI												
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituz.	1.082.000,00	1.031.623,81	16.918,13	1.048.541,94	33.458,06	28.840,94	28.840,94	0,00	28.840,94	0,00	1.060.464,75	16.918,13
Categoria II - Spese per il personale in attività di servizio	16.511.674,00	14.771.144,39	1.448.103,13	16.219.247,52	292.426,48	1.450.250,66	1.429.523,12	20.727,54	1.450.250,66	(20.727,54)	16.200.667,51	1.448.103,13
Categoria III - Spese per personale in quiescenza	1.580.000,00	573.946,49	705.324,63	1.279.271,12	300.728,88	3.627.680,27	460.508,09	3.167.172,18	3.627.680,27	0,00	1.034.454,58	3.872.496,81
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	15.293.326,00	5.918.865,23	5.960.361,71	11.879.226,94	3.414.099,06	6.721.166,88	4.077.198,59	2.643.968,29	6.721.166,88	(694.148,19)	9.996.063,82	7.910.181,81
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria Vi - Somme non attribuibili	19.233.279,31	0,00	0,00	0,00	19.233.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI	**53.700.279,31**	**22.295.579,92**	**8.130.707,60**	**30.426.287,52**	**23.273.991,79**	**11.827.938,75**	**5.996.070,74**	**5.831.868,01**	**11.827.938,75**	**(714.875,73)**	**28.291.650,66**	**13.247.699,88**
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**9.090.000,00**	**8.242.658,59**	**45.310,39**	**8.287.968,98**	**802.031,02**	**387.002,20**	**303.610,71**	**83.391,49**	**387.002,20**	**(2.016,31)**	**8.546.269,30**	**126.685,57**
TITOLO III - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	**5.425.000,00**	**5.041.649,86**	**753.707,70**	**5.795.357,56**	**(370.357,56)**	**751.407,63**	**691.339,62**	**60.068,01**	**751.407,63**	**(5.659,16)**	**5.732.989,48**	**808.116,55**
TOTALE SPESE	**68.215.279,31**	**35.579.888,37**	**8.929.725,69**	**44.509.614,06**	**23.705.665,25**	**12.966.348,58**	**6.991.021,07**	**5.975.327,51**	**12.966.348,58**	**(722.551,20)**	**42.570.909,44**	**14.182.502,00**
TOTALE GENERALE	**68.215.279,31**	**35.579.888,37**	**8.929.725,69**	**44.509.614,06**	**23.705.665,25**	**12.966.348,58**	**6.991.021,07**	**5.975.327,51**	**12.966.348,58**	**(722.551,20)**	**42.570.909,44**	**14.182.502,00**

08A03720

DELIBERAZIONE 14 maggio 2008.

Istituzione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dello sportello per il consumatore di energia ed adozione del regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *m)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 - GOP 28/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 maggio 2008

Visti:

- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 recante il regolamento delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'art. 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa (di seguito: deliberazione n. 22/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 140/07 (di seguito: deliberazione n. 140/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 141/07 (di seguito: deliberazione n. 141/07);
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2007, n. 272/07 (di seguito: deliberazione n. 272/07);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- la comunicazione della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità del 12 ottobre 2007 (Prot. AG/M07/4844) e i relativi allegati (di seguito comunicazione del 12 ottobre 2007);

- la comunicazione della Cassa datata 23 ottobre 2007 (Prot. 029083 del 26 ottobre 2007, di seguito comunicazione del 23 ottobre 2007);
- la comunicazione della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio del 14 febbraio 2008 Prot. 0004056 e i relativi allegati (di seguito: comunicazione del 14 febbraio 2008);
- le successive comunicazioni della Cassa datate 12 marzo 2008 (prot. 8005 del 19 marzo 2008, di seguito comunicazione del 12 marzo 2008) e 9 maggio 2008 (prot. 13988 del 13 maggio 2008, di seguito comunicazione del 9 maggio 2008).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 140/07 l'Autorità ha approvato il Progetto dell'Acquirente Unico per l'attivazione di un numero di call center gratuito a favore dei consumatori per informazioni sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas e che tale servizio può essere prorogato a seguito di verifica con lo Steering Committee;
- come evidenziato dalla deliberazione n. 272/07 il canale telefonico è sempre più utilizzato dai clienti finali anche per segnalazioni inerenti la qualità del servizio fornito e la correttezza dei comportamenti degli operatori attivi sul mercato della vendita di energia;
- gli elementi raccolti a seguito dei primi mesi di attività del call center avviato presso l'Acquirente Unico fanno emergere da un lato l'importanza di una informazione trasparente per il consumatore e dall'altra la possibilità e l'importanza che il call center rappresenti anche uno strumento per raccogliere segnalazioni inerenti la qualità del servizio fornito e la correttezza dei comportamenti degli operatori attivi sul mercato della vendita di energia, fornendo nel contempo al cliente finale valide indicazioni;
- l'Autorità con la deliberazione n. 141/07 ha deciso di avvalersi della Cassa ai fini dello svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/95 a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010;
- le attività di cui al precedente alinea e il loro svolgimento devono essere regolate da criteri appositamente individuati in un Regolamento organizzativo predisposto dall'Autorità, sentita la Cassa, e prodromico allo svolgimento delle attività medesime;
- il Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'art. 2 comma 12, lett. m), della legge n. 481/95 (di seguito: Regolamento) è stato trasmesso dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio alla Cassa con lettera 12 ottobre 2007 e successivamente con lettera del 14 febbraio 2008;
- con successive comunicazioni datate 23 ottobre 2007 e 12 marzo 2008 la Cassa, comunicando le proprie osservazioni, ha manifestato l'adesione al Regolamento in argomento;
- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ha affidato ad una società specializzata un incarico di consulenza finalizzato, tra l'altro, a sviluppare la proposta di avvalimento della Cassa per l'effettuazione delle attività materiali,

informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali, individuando le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base di una dettagliata analisi dei flussi necessari per la trattazione dei reclami e del relativo carico di lavoro della struttura a ciò direttamente dedicata;

- la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio sulla base degli elementi raccolti dai primi mesi di attività del call center e degli esiti della consulenza di cui al precedente alinea, ha presentato la proposta di riunire in un'unica struttura, con responsabilità distinte, sia le attività materiali, informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali sia il servizio informativo del call center, adeguatamente potenziato per supportare anche le attività in argomento e la diffusione della conoscenza dei diritti in generale dei consumatori;
- al fine di garantire le migliori sinergie e ottemperare a criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse appare opportuno avvalersi della Cassa, in quanto ente pubblico non economico funzionalmente preposto allo svolgimento di compiti strumentali all'esercizio dei poteri e delle attività dell'Autorità non solo per lo svolgimento delle attività materiali, informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali, ma anche per il servizio informativo del call center esteso alle attività in argomento e alla diffusione della conoscenza dei diritti in generale dei consumatori;
- per garantire una celere e ottimale realizzazione di un'unica struttura è apparsa opportuna una collaborazione della Cassa con l'Acquirente Unico al fine dell'approntamento di un progetto operativo anche sulla base dell'analisi dei flussi e dei carichi di lavoro sviluppata dalla consulenza su incarico della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
- il progetto di cui al precedente alinea prevede, tra l'altro, il fattivo contributo delle Associazioni dei consumatori per segnalazioni tempestive di problematiche diffuse dei clienti finali e per la formulazione di istanze e di proposte per eventuali interventi dell'Autorità ai fini di una maggiore tutela dei consumatori;
- al fine di raggiungere una ottimale utilizzazione della struttura da parte del cliente finale di energia appare necessario una graduale campagna informativa sullo strumento messo in campo.

Ritenuto che:

- sia necessario istituire lo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello) per lo svolgimento delle attività materiali, informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali e per lo svolgimento di un servizio informativo tramite call center esteso anche alle attività in argomento e ai diritti del consumatore;
- sia opportuno l'avvalimento della Cassa per lo svolgimento delle attività affidate allo Sportello ed in particolare per le attività materiali, informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali, nonché per il servizio informativo tramite call center esteso alle attività in argomento e ai diritti del consumatore;

- gli esercenti siano tenuti a fornire riscontro alle richieste di informazioni inoltrate loro dallo Sportello nei tempi definiti dallo Sportello medesimo;
- sia altresì opportuno prevedere il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori in rappresentanza dei clienti domestici e non domestici tramite un apposito gruppo di coordinamento, che dia voce diretta ai clienti finali segnalando tempestivamente comportamenti diffusi, rappresentando problematiche generali e sottoponendo proposte di modifiche della regolazione a tutela dei consumatori;
- sia opportuno fissare l'inizio dell'operatività dello Sportello al 1° luglio 2008, prevedendo un'estensione del periodo previsto dalla deliberazione n. 141/07 da tre a cinque anni a decorrere dalla data di inizio delle attività sopra indicata;
- sia necessario approvare il Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali, informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali assegnate allo Sportello;
- sia importante programmare una diffusa informazione sulle attività svolte dallo Sportello al fine di divulgare l'iniziativa e avvicinare il cliente finale allo strumento;
- sia necessario definire le modalità di copertura degli oneri economici sostenuti dalla Cassa per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità

DELIBERA

1. di istituire lo Sportello per il consumatore di energia, per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali e per il servizio informativo tramite call center al fine di fornire ai clienti finali informazioni generali sulla liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, sulla regolazione introdotta dall'Autorità nonché sull'eventuale reclamo o segnalazione inviata dal singolo cliente finale e sui diritti dei consumatori;
2. di approvare il Regolamento (*Allegato A*) per lo svolgimento delle attività materiali, informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. m), della legge n. 481/95, attribuite allo Sportello;
3. di avvalersi a decorrere dal 1° luglio 2008, e per un quinquennio, di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per l'attivazione e la gestione dello Sportello nei termini e modalità definite con successivo provvedimento ;
4. di prevedere che gli esercenti forniscano riscontro alle richieste di informazioni inoltrate dallo Sportello nei tempi definiti dallo Sportello medesimo;
5. di istituire un gruppo di coordinamento delle Associazioni dei consumatori, da avviare e disciplinare con successiva determinazione del Direttore Generale dell'Autorità, a cui partecipano anche le associazioni in rappresentanza dei clienti domestici e non domestici e che sia finalizzato a segnalare tempestivamente

comportamenti diffusi degli esercenti, a rappresentare problematiche generali ed a proporre interventi migliorativi della regolazione a tutela dei consumatori;

6. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio per gli adempimenti di competenza dell'Autorità relativi all'attivazione dello Sportello di cui al punto 1 con il supporto delle altre Direzioni interessate;
7. di provvedere, mediante successivi provvedimenti da emanarsi, entro il 30 giugno 2008, all'approvazione del progetto operativo dello Sportello e alla definizione della copertura degli oneri sostenuti dall'Autorità e dalla Cassa per le attività di cui alla presente deliberazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa per i seguiti di competenza;
9. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione

Milano, 14 maggio 2008

Il presidente: Ortis

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELL'UNITÀ RECLAMI DELLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE DI ENERGIA DELLE ATTIVITÀ MATERIALI, INFORMATIVE E CONOSCITIVE ANCHE PREPARATORIE E STRUMENTALI NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI RECLAMI, ISTANZE E SEGNALAZIONI PRESENTATI DAI CLIENTI FINALI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 12, LETTERA M) DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481.

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) Regolamento sulle procedure istruttorie dell'Autorità, il DPR 9 maggio 2001, n. 244, Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) Autorità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita dall'articolo 2, comma 1, della Legge;

d) Deliberazione n. 141/07, la deliberazione 22 giugno 2007, n. 141 di avvalimento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali alla valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai clienti finali ai sensi dell'articolo 2 comma 12, lett. m), della Legge

e) Uffici dell'Autorità, le unità organizzative previste dal regolamento di cui al comma 28 dell'articolo 2 della Legge e successive modificazioni ed integrazioni;

f) Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, l'ente pubblico istituito con provvedimento CIP n. 34/1974 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) Sportello per il consumatore di energia, l'organismo istituito dall'Autorità, con deliberazione 14 maggio 2008, GOP 28/08, la cui gestione è sperimentalmente affidata alla Cassa Conguaglio per il settore Elettrico;

h) Unità Reclami, l'unità organizzativa dello Sportello per il consumatore di energia, deputata allo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali ad interventi dell'Autorità nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni dei clienti finali, singoli o associati ;

i) Clienti, i clienti finali di un servizio di fornitura di energia elettrica e/o di gas, ovvero delle connesse prestazioni, in particolare sulla base di contratti di fornitura;

j) Esercenti, i soggetti che trasmettono, trasportano, distribuiscono o vendono energia elettrica o gas ovvero altri servizi connessi;

k) Associazioni di consumatori, ogni forma di organizzazione di consumatori in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità con il regolamento di cui al comma 23 dell'articolo 2 della Legge;

l) documento informatico, la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali ad interventi dell'Autorità nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dai consumatori ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. m), della Legge in esecuzione della deliberazione n. 141/07 affidate all'Unità Reclami.

Articolo 3
Unità Reclami dello Sportello per il consumatore di energia

3.1 L'Unità Reclami è un'unità dello Sportello per il consumatore, al quale sono assegnate in via sperimentale per un quinquennio a partire dal 1° luglio 2008, le attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali ad interventi dell'Autorità nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni dei clienti finali, singoli o associati.

3.2 L'Unità Reclami ha come interlocutori i clienti finali, le associazioni di consumatori, i soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas e i competenti Uffici dell'Autorità.

Articolo 4
Attività dell'Unità Reclami

4.1 L'Unità Reclami svolge le seguenti attività nell'ambito delle proprie competenze:

riceve i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati da clienti finali e da associazione di consumatori;

a) riceve i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati da clienti finali e da associazioni di consumatori;

b) costituisce e gestisce il protocollo e l'archivio relativo ai reclami, istanze e segnalazioni di cui alla precedente lettera a) e alle conseguenti comunicazioni;

invita i clienti finali, le associazioni di consumatori e gli esercenti a fornire le informazioni in loro possesso in merito alle vicende oggetto di segnalazione;

c) invita altresì i clienti finali e le associazioni di consumatori a regolarizzare o completare gli atti irregolari o incompleti eventualmente trasmessi, assegnando un termine di 30 giorni;

d) fornisce ai clienti finali, alle associazioni di consumatori e agli esercenti le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche segnalate;

e) comunica, altresì, ai clienti finali, alle associazioni di consumatori e agli esercenti le iniziative intraprese e gli esiti dell'attività svolta;

f) evade le istanze di accesso ai documenti in suo possesso nel rispetto della normativa vigente;

g) trasmette ai competenti Uffici dell'Autorità, entro 30 giorni dal completamento delle attività di propria competenza, i reclami di cui alla precedente lettera f) che, in seguito all'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, sono stati compiutamente istruiti e devono essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità;

h) propone interventi di integrazione e/o modificazione della regolazione a seguito di problematiche rilevanti emerse dall'attività di analisi di reclami, istanze e segnalazioni ricevute;

i) supporta le competenti Direzioni dell'Autorità nell'effettuazione di eventuali controlli o ispezioni presso impianti, servizi ed operatori deliberate dall'Autorità.

Articolo 5
Presentazione di reclami, istanze e segnalazioni

5.1 I clienti finali e le associazioni di consumatori e associati, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), della Legge, presentano per iscritto il reclamo, l'istanza e la segnalazione all'Unità Reclami dello Sportello per il consumatore di energia, secondo le modalità previste dall'art. 3 commi 2, 3 e 4 del dpr 244/01.

5.2 Qualora i reclami, le istanze e le segnalazioni siano inviati all'Autorità, questi sono inoltrati a cura dei suoi Uffici allo Sportello per il consumatore di energia.

Articolo 6
Formazione del fascicolo

6.1 L'Unità Reclami all'atto della ricezione dei reclami, istanze e segnalazioni di cui all'articolo 4, lettera a), provvede alla loro protocollazione e alla successiva classificazione della documentazione, anche con l'ausilio di un apposito sistema informatico. Per ogni reclamo, istanza e segnalazione viene predisposto un fascicolo informatico.

6.2 La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

6.3 Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo e contiene l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante dall'indice.

Articolo 7
Conservazione dei documenti

7.1 L'Unità Reclami provvede alla fase di archiviazione, ordinamento, inventariazione e conservazione dei documenti con l'ausilio di un sistema informatico, provvedendo altresì alla conservazione dei documenti cartacei.

Articolo 8
Comunicazioni ai soggetti interessati dal reclamo

8.1 Le comunicazioni previste all'art. 4, comma 4.1 lettere c), d) e), f) sono effettuate in forma scritta ai soggetti interessati dall'Unità Reclami.

Articolo 9
Trasmissione dei fascicoli agli Uffici dell'Autorità

9.1 La trasmissione del fascicolo di cui all'art. 4 , lettera h) può avvenire, salvaguardando la sua integrità, autenticità e riservatezza, anche attraverso il sistema informatico, all'indirizzo elettronico dell'Autorità, appositamente individuato.

9.2 I fascicoli, con esclusione di quelli di cui all'articolo 9, comma 9.1 del presente Regolamento, sono conservati a cura dell'Unità Reclami e, mensilmente, viene fornita puntuale informativa ai competenti Uffici dell'Autorità.

Articolo 10
Attività di controllo da parte degli Uffici dell'Autorità

10.1 L'Unità Reclami trasmette mensilmente agli Uffici competenti dell'Autorità un rapporto dettagliato dell'attività svolta, secondo la tempistica e gli standard di qualità specificatamente forniti.

10.2 L'Unità trasmette altresì, a richiesta degli uffici competenti dell'Autorità, specifici fascicoli.

Articolo 11
Organizzazione dell'Unità Reclami

11.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, lo Sportello per il Consumatore di energia destina all'Unità Reclami personale appositamente dedicato che provvede alla programmazione, organizzazione, esecuzione, gestione e controllo delle attività medesime. Tale Unità dovrà operare, garantendo una costante, efficace ed efficiente interazione con gli Uffici dell'Autorità relativamente alle attività oggetto del presente Regolamento e l'esecuzione di tali attività in conformità con quanto ivi stabilito.

11.2 L'Unità Reclami è costituito da personale avente comprovata e documentata esperienza in materia di gestione dei rapporti di utenza e dei relativi reclami, tutela del consumatore e regolazione dei settori di competenza dell'Autorità, nonché sulla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

11.3 L'Unità Reclami è diretto da un Responsabile, che riporta al direttore dello Sportello per il consumatore di energia.

11.4 Lo Sportello per il consumatore di energia garantisce l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi da parte del personale preposto all'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento affidate all'Unità Reclami. In particolare, il personale preposto all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 4 non dovrà avere in corso, direttamente o indirettamente, rapporti di lavoro, di collaborazione o di consulenza con clienti caratterizzati da consumi rilevanti e loro associazioni di categoria, esercenti e associazioni dei consumatori.

Articolo 12
Obblighi di riservatezza

12.1 Il personale dell'Unità Reclami è tenuto al segreto d'ufficio sulle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento le quali non possono essere utilizzate né divulgate, se non ai fini delle comunicazioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 13
Profili formativi

13.1 I competenti Uffici dell'Autorità organizzano, presso le strutture dell'Autorità, incontri di formazione per il personale appartenente all'Unità Reclami propedeutici allo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento.

13.2 I competenti Uffici dell'Autorità organizzano altresì incontri periodici di formazione per il personale dell'Unità Reclami, con finalità di aggiornamento tecnico sull'evoluzione della regolazione e della normativa di riferimento.

08A03721

DELIBERAZIONE 14 maggio 2008.

Adeguamento parziale della consistenza dell'organico della cassa conguaglio per il settore elettrico, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del regolamento allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 22/07, recante il «Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della cassa conguaglio per il settore elettrico» - GOP 30/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 maggio 2008

Visti:

- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2007, n. 22/07, recante il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa (di seguito: deliberazione n. 22/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 140/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2007, n. 141/07;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08) istitutiva dello Sportello del Consumatore di energia (di seguito: Sportello);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) datata 11 marzo 2008 (prot. 8004 del 19 marzo 2008, di seguito comunicazione dell'11 marzo 2008);
- la comunicazione della Cassa datata 12 marzo 2008 (prot. 8005 del 19 marzo 2008, di seguito comunicazione del 12 marzo 2008);
- la comunicazione della Cassa datata 9 maggio 2008 (prot. 13988 del 13 maggio 2008, di seguito comunicazione del 9 maggio 2008).

Considerato che:

- l'Autorità con deliberazione GOP 28/08 ha istituito lo Sportello avvalendosi della Cassa per un quinquennio decorrente dal 1° luglio 2008 per la sua attivazione e gestione;
- per garantire le migliori sinergie e nel contempo permettere una celere e ottimale realizzazione dello Sportello è stato predisposto dalla Cassa un progetto

operativo, che ha tenuto conto dei risultati della consulenza affidata dalla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ad una società specializzata e dell'attività già svolta dal call center gratuito a favore dei consumatori gestito dall'Acquirente unico secondo il progetto approvato dall'Autorità con deliberazione n. 140/07;

- il progetto di cui al precedente alinea è stato trasmesso dalla Cassa all'Autorità con comunicazione dell'11 marzo 2008, come integrata dalla comunicazione del 9 maggio 2008;
- unitamente alle comunicazioni di cui al precedente alinea, la Cassa ha, altresì, segnalato che le attività dello Sportello sono ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente svolti con l'organico in dotazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa di cui alla deliberazione n. 22/07;
- con la comunicazione del 12 marzo 2008 la Cassa ha trasmesso, ai sensi degli artt. 9, comma 1, e 12, comma 3, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 22/07, i documenti "Organizzazione degli Uffici e Organigramma della Cassa conguaglio per settore elettrico", deliberati dal Comitato di gestione il 7 marzo 2008.

Ritenuto che:

- le attività dello Sportello medesimo si configurano come ulteriori compiti rispetto a quelli attualmente svolti con l'organico in dotazione alla Cassa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa di cui alla deliberazione n. 22/07 e rivestono, altresì, carattere di urgenza alla luce della necessità di garantire ai clienti finali un adeguata valutazione delle loro sempre maggiori segnalazioni in un contesto sensibile e dinamico dei mercati dell'energia elettrica e del gas;
- la necessità di un'urgente attivazione delle suddette attività impone l'avvio delle funzioni relative allo Sportello, anche prima dell'approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 22/07, della struttura organizzativa e del numero delle risorse umane impiegate, in ordine alle quali è necessaria un'attenta ponderazione delle sinergie operative e dei carichi di lavoro con riferimento a tutte le funzioni della Cassa;
- l'attuazione del complesso progetto necessita, pertanto, di una fase transitoria che può essere coordinata e diretta da un numero di risorse qualificate appositamente individuate, sulla base del progetto operativo in sette unità, ad incremento, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa di cui alla deliberazione n. 22/07, dell'organico in dotazione alla Cassa alla luce delle nuove attività assegnate;
- la Cassa ha segnalato con la comunicazione del 9 maggio 2008 la necessità, avuto riguardo alla citata urgenza di avvio delle attività, ed in attesa della definitiva approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 22/07 della struttura organizzativa e del numero delle risorse umane impiegate, di stipulare convenzioni di reciproca collaborazione con organismi di diritto pubblico, che garantiscano competenze diffuse e specialistiche di specifico interesse nell'ambito energetico, nonché terzietà ed imparzialità

DELIBERA

1. di approvare con decorrenza immediata, a seguito degli ulteriori compiti affidati dall'Autorità per l'attivazione dello Sportello, un incremento dell'organico in dotazione alla Cassa di ulteriori 7 unità ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa di cui alla deliberazione n. 22/07;
2. di autorizzare, nelle more dell'approvazione della Organizzazione della Cassa ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 22/07 della struttura organizzativa e del numero delle risorse umane impiegate, con particolare riferimento alla citata gestione del periodo transitorio, e per soddisfare l'urgenza di garantire ai clienti finali un'adeguata valutazione delle loro sempre più numerose segnalazioni in un contesto sensibile e dinamico dei mercati dell'energia elettrica e del gas, la stipulazione da parte di Cassa medesima di convenzioni di reciproca collaborazione con organismi di diritto pubblico, che garantiscano competenze diffuse e specialistiche di specifico interesse nell'ambito energetico, nonché terzietà ed imparzialità;
3. di dare mandato al Direttore Generale per le azioni a seguire;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa e al Ministero dell'Economica e delle Finanze per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione

Milano, 14 maggio 2008

Il presidente: ORTIS

08A03722

DELIBERAZIONE 21 aprile 2008.

Modifiche e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 in materia di regimi tariffari speciali e disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.a. - ARG/elt 47/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 aprile 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR n. 730/63);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2000;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito deliberazione n. 159/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 236/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 238/07;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08, (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 04/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 45/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 45/08);
- le sentenze del TAR Lombardia n. 1146/2005 e n. 1147/2005 in data 10 maggio 2005
- la lettera della società RFI S.p.A. del Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. RFI-AD\A0011\P\2008\332 in data 31 marzo 2008, prot. Autorità 9510 del 2 aprile 2008 (di seguito: lettera 31 marzo 2008);
- la lettera della società Ferrovie dello Stato S.p.A. prot- FS-AD\AD011\P\2008\212 in data 17 aprile 2008, prot. Autorità 11671 del 21 aprile 2008 (di seguito: lettera 17 aprile 2008);

Considerato che:

- il regime tariffario speciale al consumo spettante alle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai sensi dell'articolo 4 del decreto DPR n. 730/63, costituisce un onere generale del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 1, articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03;

- la regolazione tariffaria dei regimi tariffari speciali al consumo, ivi incluse le deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC, è attualmente definita nella Parte V del TIT;
- l'articolo 11-bis della legge n. 80/05 stabilisce che il regime speciale relativo alle Ferrovie dello Stato S.p.A. continui ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004, salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato DPR n. 730/63;
- per effetto di quanto sopra, l'Autorità determina la corresponsione da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di una componente tariffaria compensativa, calcolata secondo le modalità dell'articolo 74.4 del TIT;
- come previsto dalla Parte prima della convenzione di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63, il regime tariffario speciale include una pluralità di punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario;
- per effetto di tale medesima convenzione, ai fini tariffari, i richiamati punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, alla data del 31 dicembre 2004 risultavano trattati come un unico punto di prelievo virtuale; e che tale trattamento incide sulle modalità di applicazione delle componenti tariffarie A e UC.

Considerato, inoltre, che:

- dall'1 luglio 2007, ai punti di prelievo attivi alla data del 31 dicembre 2004 destinati alla fornitura di cui alla citata convenzione, si applicano le condizioni economiche di salvaguardia di cui all'articolo 15 del TIV;
- limitatamente alla fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63, nell'ambito del servizio di salvaguardia, per effetto delle disposizioni della deliberazione n. 159/07, alla suddetta società sono derivati maggiori oneri rispetto a quelli riconosciuti dal regime tariffario speciale;
- le disposizioni della citata deliberazione n. 159/07, prefiguravano la fattibilità che gli aventi diritto contrattualizzassero una fornitura al di fuori del mercato della salvaguardia a partire dal 1 agosto 2007; e che tale circostanza, data la complessità della disciplina convenzionale prevista dalla legislazione vigente, non si è potuta realizzare;
- per effetto dell'articolo 11-bis della legge n. 80/05 e dell'articolo 4 del DPR n. 730/63 e sentita la società RFI del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. che con le lettere 31 marzo 2008 e 17 aprile 2008 si è espressa in conformità, l'Autorità determina, in via amministrativa, il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui all'articolo 74.5 del TIT.

Ritenuto opportuno:

- per semplicità amministrativa e maggiore controllo circa l'applicazione del regime tariffario speciale spettante alle Ferrovie dello Stato S.p.A., prevedere che l'applicazione delle componenti tariffarie A e UC, relativamente ai punti di prelievo, attivi alla data del 31 dicembre 2004, destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, sia gestita direttamente

dalla Cassa disponendo, di conseguenza, che in relazione a tali punti le imprese distributrici non applichino le componenti tariffarie A e UC;

- individuare in maniera univoca i punti di prelievo destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, di cui al precedente alinea;
- riconoscere i maggiori oneri sostenuti dalla società Ferrovie dello Stato S.p.A. nell'ambito del servizio di salvaguardia, mediante la rideterminazione dei:
  - corrispettivo di vendita di cui all'articolo 73.5 della deliberazione n. 05/04 per il periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007;
  - corrispettivo di vendita di cui all'articolo 74.5 del TIT dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008;
  - corrispettivo di vendita dell'elemento b della componente tariffaria compensativa di cui all'articolo 74.4 del TIT dal 1 maggio 2008

DELIBERA

Articolo 1
Modificazioni e integrazioni del TIT

1.1 All'articolo 74, il comma 74.4 è sostituito dal seguente:

" 74.4 A ciascun cliente finale di cui al comma 74.1, la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 74.2 e 74.3, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari a:

CC = a – b + OG

dove:

CC è la componente tariffaria compensative

a sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;

b sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC;

OG sono, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato SpA attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del decreto

del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, gli addebiti relativi all'applicazione delle componenti tariffarie A e UC ai sensi della normativa vigente. "

Articolo 2

Disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato

2.1 L'applicazione delle componenti A e UC ai sensi di quanto disposto dai commi 73.2 e 73.3 del TIT, relativamente ai punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è demandata alla Cassa, in sede di determinazione della componente tariffaria compensativa di cui al comma 74.4 del TIT.

2.2 Le imprese distributrici, in relazione ai punti di prelievo di cui al comma precedente, non applicano le componenti tariffarie A e UC.

2.3 A partire dall'1 maggio 2008 il corrispettivo di vendita di cui all'articolo 74.5 del TIT per la società Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$CC = CE + CDisp$$

Dove:

CE è il corrispettivo unitario relativo all'acquisto dell'energia elettrica espresso in centesimi di Euro per kWh (€cent/kWh) e determinato ai sensi del comma 2.2 del presente provvedimento

CDisp è il corrispettivo unitario relativo agli oneri di dispacciamento espresso in centesimi di Euro per kWh (€cent/kWh) determinato ai sensi del comma 2.5 del presente provvedimento

2.4 Il corrispettivo CE di cui al comma 2.3 è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$CE = PUN - (PUN - P_{CIP6}) \cdot \frac{ECIP6}{E_{tot}} - \frac{RA}{E_{tot}}$$

Dove:

PUN è la media pesata sulla totale energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo nella titolarità della società RFI e ricompresi nel regime tariffario speciale dei valori assunti dal prezzo di acquisto di cui

all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 in ciascuna ora del mese

P_{CIP6} è il prezzo di cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del decreto 21 novembre 2000, valevole per il mese in cui si calcola la CE

$ECIP6$ è il prodotto tra la banda di potenza Cip6 assegnata alla società RFI e il numero di ore del mese per il quale si calcola la CE

E_{tot} è la totale energia elettrica prelevata dalla società RFI nel mese

RA è la quota mensile dei proventi delle aste per l'allocazione dei diritti di capacità di trasporto con le reti transfrontaliere riconosciuta da Terna alla società RFI

2.5 Il corrispettivo unitario CDisp di cui al comma 2.3 è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$CDisp = DSP + SBL$$

Dove:

DSP è la somma dei corrispettivi di cui agli artt. 36, 44, 45, 46, 47, 48 e 73 della deliberazione n. 111/06 valevoli nel mese per il quale si calcola il corrispettivo CDisp

SBL è l'elemento che tiene conto degli oneri sostenuti dalla società RFI in applicazione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'art. 40 della deliberazione n. 111/06, calcolato secondo quanto disposto dal comma 2.6

2.6 L'elemento *SBL* di cui al comma 2.5 è determinato per ciascun mese dalla formula seguente:

$$SBL = [\alpha \times O_{EFF} + (1-\alpha) \times O_{OBB}]$$

Dove:

O_{EFF} è l'onere effettivamente, per unità di energia elettrica prelevata, sostenuto dalla società RFI per l'applicazione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo da parte di Terna, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2.7

O_{OBB} è l'onere obbiettivo che a partire dal 1 gennaio 2009 viene determinato ai sensi del comma 2.8

α è un coefficiente moltiplicativo che vale 1 nel periodo 1 maggio 2008 – 31 dicembre 2008 e 0,5 negli altri casi.

2.7 La componente O_{EFF} di cui al comma 2.6 è determinata su base bimestrale nel periodo maggio-dicembre 2008 e trimestrale nei periodi successivi, secondo la seguente formula:

$$O_{EFF} = \sum_z \sum_t [(CSb_{z,t} - PUN_t \times ES_{z,t})] / E_{tot}$$

Dove:

$\sum_z$ è la sommatoria estesa a tutte le zone di mercato

$\sum_t$ è la sommatoria estesa a tutte le ore del periodo per il quale si calcola O_{EFF}

$CSb_{z,t}$ è il costo dello sbilanciamento effettivo sostenuto dalla società RFI ai sensi della deliberazione n. 111/06

PUN_t è il prezzo di acquisto di cui all'art. 30.4 lettera c) della deliberazione n. 111/06 registrato in ciascuna ora

$ES_{z,t}$ è l'energia di sbilanciamento effettivo attribuita da Terna a RFI in ciascuna ora e ciascuna zona

E_{tot} ha il significato di cui al comma 2.4 del presente provvedimento

2.8 A partire dall'1 gennaio 2009 la componente O_{OBB} di cui al comma 2.6 viene determinata dalle formule seguenti:

1) $O_{OBB\,S1} = O_{EFF\,08S2} \times 0{,}83$ per il primo semestre 2009;

Dove:

$O_{EFF\,08S2}$ è la media aritmetica dei valori della componente O_{EFF} nel secondo semestre 2008

2) $O_{OBB\,Sn} = O_{EFF\,Sn-1} \times 0{,}83$" per qualunque semestre n-esimo successivo al primo

Dove:

$O_{EFF\,Sn-1}$ è la media aritmetica dei valori assunti dalla componente O_{EFF} nel semestre precedente al semestre n

2.9 A partire dal semestre N in cui si verifica la condizione

$$O_{EFF\,SN-1} \times 0{,}83^{N} \leq O_{AU\,SN}$$

Dove:

$O_{AU\,SN}$ è la componente relativa all'onere unitario di sbilanciamento per l'Acquirente Unico per il semestre N, calcolata secondo quanto previsto per la componente O_{EFF}

si pone:

$$O_{OBB\,Sn} = O_{AU\,Sn} \qquad \forall \quad n \geq N$$

Articolo 3
Disposizioni finali

3.1 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2.1, 2.2 del presente provvedimento e dell'art. 74.4 del TIT la Cassa entro il 23 maggio 2008 individua, in collaborazione con Ferrovie dello Stato S.p.A. e, ove necessario, con il supporto delle imprese distributrici competenti, i punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730.

3.2 L'elenco dei punti di prelievo di cui al precedente comma, recante i dati identificativi e tecnici di ciascuno di essi, con indicazione dell'impresa distributrice territorialmente competente, è comunicato all'Autorità entro il medesimo termine del 23 maggio 2008.

3.3 L'Autorità, previe verifiche di coerenza con quanto previsto dalla citata convenzione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, approva e pubblica l'elenco dei punti di prelievo nella disponibilità di Ferrovie dello Stato S.p.A. attivi alla data del 31 dicembre 2004 e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario ai sensi della medesima convenzione, rilevanti ai fini di quanto disposto dai commi 2.1 e 2.2 del presente provvedimento e 74.4 del TIT.

3.4 Il corrispettivo di vendita di cui all'art. 73.5 della deliberazione n. 5/04 per il periodo 1 luglio 2007 - 31 dicembre 2007 da applicare alla fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 effettuata nell'ambito del servizio di salvaguardia, è posto pari alle condizioni economiche applicate dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel medesimo periodo.

3.5 Il corrispettivo di vendita di cui all'art. 74.5 del TIT per il periodo 1 gennaio 2008 - 30 aprile 2008 da applicare alla fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, effettuata nell'ambito del servizio di salvaguardia, è posto pari alle condizioni economiche applicate dagli esercenti il servizio di salvaguardia nel medesimo periodo.

3.6 La nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 risultante dalle modifiche di cui all'articolo 1 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);

3.7 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 21 aprile 2008

Il presidente: Ortis

08A03723

DELIBERAZIONE 21 aprile 2008.

Aggiornamento, per l'anno 2007, delle condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a seguito della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso in appello n. 4777/07 - ARG/elt 48/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 aprile 2008

Visti:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, di recepimento della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 261/06 (di seguito: deliberazione n. 261/06) concernente appello avverso la sentenza n. 3017/2006 del Tribunale Amministrativo Regionale (di seguito: TAR) per il Lazio che ha respinto il ricorso proposto dall'Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 318/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 318/06);
- la sentenza del TAR per il Lazio del 6 aprile 2006, n. 3017/2006;
- la sentenza n. 44/2008 del Consiglio di Stato sul ricorso in appello n. 4777/07.

Considerato che:

- l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A.) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, sia ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato;
- il medesimo comma stabilisce che l'Autorità determini le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al precedente alinea, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato;
- con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicembre 2007, l'Autorità ha stabilito le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04;
- in particolare, l'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione n. 34/05, ha previsto che il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 riconosca ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato;
- inoltre, l'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 34/05, ha previsto che il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore, sia riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, determinato dall'Acquirente unico seguendo le stesse modalità di cui all'articolo 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato;
- l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005, ha disposto che l'Autorità, nel determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, garantisca comunque che il parametro di remunerazione dell'energia elettrica ritirata sia, su richiesta del produttore, una delle seguenti alternative:
  a) il prezzo definito all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato;
  b) il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria così come individuati all'articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), del Testo integrato.

Considerato, inoltre, che:

- in data 20 gennaio 2006, l'Autorità ha presentato ricorso avverso l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 innanzi al TAR per il Lazio;
- in data 2 maggio 2006 è stata pubblicata la sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006, con cui è stato respinto il ricorso proposto dall'Autorità;

- l'Autorità, con la deliberazione n. 318/06, ha quindi aggiornato le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 senza con ciò voler prestare acquiescenza alla sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha precisato che il predetto aggiornamento fosse disposto in via provvisoria e salvo conguaglio al termine del ricorso che la medesima Autorità avrebbe proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006;
- l'Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 3017/2006;
- con sentenza n. 44/2008 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, ha accolto il predetto ricorso in appello e ha annullato l'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005.

Ritenuto opportuno:

- abrogare il punto 1 della deliberazione n. 318/06, con cui l'Autorità, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, aveva attuato quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
- prevedere che i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi della deliberazione n. 34/05 possano richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare, per l'anno 2007, la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie; ciò perché tale scelta era stata inizialmente effettuata dai produttori sulla base di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005;
- prevedere che, conseguentemente, il gestore di rete effettui il conguaglio, per l'anno 2007, delle partite economiche di cui alla deliberazione n. 34/05, facendo riferimento alla tipologia di remunerazione indicata dal produttore;
- prevedere che i produttori possano richiedere al gestore di rete la possibilità di rateizzare il conguaglio di cui al precedente alinea secondo modalità definite dall'Acquirente unico

DELIBERA

1. il punto 1 della deliberazione n. 318/06 è abrogato;
2. entro il 31 maggio 2008 i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono richiedere al gestore di rete controparte della medesima convenzione di modificare, per l'anno 2007, la scelta di percepire il prezzo dell'energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia oraria, ovvero come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, rispettivamente ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1 o 4.2, della deliberazione n. 34/05, come modificata ai

sensi del precedente punto 1. La nuova scelta effettuata deve essere compatibile con la misura dell'energia elettrica immessa effettivamente disponibile;

3. il gestore di rete, entro il 30 giugno 2008, effettua il conguaglio, per l'anno 2007, delle partite economiche di cui alla deliberazione n. 34/05, facendo riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 2. Il medesimo conguaglio viene operato dall'Acquirente unico nei confronti dei gestori di rete in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3.4 e 3.5, della deliberazione n. 34/05;
4. i produttori titolari di una convenzione di cessione di energia elettrica stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della deliberazione n. 34/05 possono richiedere al gestore di rete la possibilità di rateizzare il conguaglio di cui al punto 3. In tal caso si applicano modalità di rateizzazione definite dall'Acquirente unico, previa informazione all'Autorità, prevedendo l'applicazione di un tasso di interesse a decorrere dall'1 luglio 2008 e il saldo definitivo entro il 30 giugno 2009. La rateizzazione può essere applicata anche ai fini del conguaglio tra gestori di rete e Acquirente unico;
5. i prezzi ricalcolati dall'Acquirente unico a seguito dell'annullamento dell'articolo 11, comma 5, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 vengono mantenuti costanti anche a seguito delle nuove scelte effettuate dai produttori ai sensi del punto 2.;
6. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.

Milano, 21 aprile 2008

Il presidente: ORTIS

08A03724

DELIBERAZIONE 22 aprile 2008.

Determinazione del valore di conguaglio per l'anno 2007 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 - ARG/elt 49/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2008

Visti:

- la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa Relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa Relazione tecnica;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;

- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07;
- le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nn. 1275/08 e seguenti.

Considerato che:

- il punto 1 della deliberazione n. 249/06 prevede che il valore di conguaglio per l'anno 2007 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: componente CEC) sia determinato con provvedimento dell'Autorità, secondo le medesime modalità stabilite dalla stessa deliberazione n. 249/06;
- il punto 2 della deliberazione n. 249/06 ha quantificato il valore di acconto per l'anno 2007 del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente CEC in misura pari a 26,66 c€/mc;
- il valore di cui al precedente alinea risulta dalla somma delle seguenti tre componenti:
  a) componente relativa al trasporto, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, pari, per l'anno 2006, a 1,77 c€/mc;
  b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03, pari, per l'anno 2006, a 3,84 c€/mc;
  c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 249/06 e pari, per l'anno 2006, a 21,05 c€/mc;
- la componente di cui al precedente alinea, lettera a), risulta, per l'anno 2007, pari a 1,78 c€/mc;
- la componente di cui al precedente alinea, lettera b), per l'anno 2007, è rimasta invariata;
- la componente di cui al precedente alinea, lettera c), risulta, per l'anno 2007, pari a 20,58 c€/mc.

Ritenuto opportuno:

- determinare il valore di conguaglio, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente CEC secondo le medesime modalità previste dalla deliberazione n. 249/06 per il valore di acconto relativo al medesimo anno;
- prevedere che il valore in acconto, per l'anno 2008, della componente CEC sia pari al valore di conguaglio dell'anno 2007

DELIBERA

1. il valore di conguaglio, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente CEC è pari a 26,20 c€/mc.;
2. il valore di conguaglio, per l'anno 2007, della componente CEC, espresso in c€/kWh, è pari a:
    - 5,95 per le iniziative prescelte di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95;
    - 5,63 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
    - 5,42 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
    - 5,21 per gli impianti di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.
3. il valore in acconto, per l'anno 2008, della componente CEC è pari al valore di conguaglio dell'anno 2007 determinato al punto 2;
4. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa ed alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
5. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (*www.autorita.energia.it*), ed entra in vigore alla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 22 aprile 2008

Il presidente: ORTIS

08A03725

DELIBERAZIONE 6 maggio 2008.

Modifica dell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, in materie di dispacciamento di merito economico di energia elettrica, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007 - ARG/elt 53/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007 (di seguito: DPR 13 aprile 2007);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 137/04 (di seguito: deliberazione n. 137/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04 (di seguito: deliberazione n. 205/04);
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 73/06;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 162/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 350/07;
- il parere del Consiglio di Stato n. 4399/06, emesso dalla Sezione Prima nell'adunanza del 26 settembre 2006;
- la lettera inviata dal Presidente dell'Autorità al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il 18 febbraio 2005 (prot. AO/R05/758).

Considerato che:

- l'articolo 42, comma 42.1, della deliberazione n. 48/04 (nella versione pubblicata sul sito dell'Autorità il 27 marzo 2004 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 102 del 3 maggio 2004 - Suppl. Ordinario n. 81), stabilisce che, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il

corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCT) nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti e del Gestore del mercato;

- il suddetto articolo 42 è stato successivamente integrato, a partire dal 1 agosto 2004, con la deliberazione n. 137/04, che ha aggiunto il calcolo anche dell'«onere medio $\overline{CCT}$», secondo la formula riportata al comma 42.2.3, e la previsione che, nel caso in cui suddetto «onere medio $\overline{CCT}$» a carico di un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosca al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra $\overline{CCT}$ e 2 €/MWh;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, Edison Trading S.p.A. (di seguito: Edison) ha chiesto l'annullamento della deliberazione n. 48/04 nella parte in cui prevede l'applicazione del CCT ai soggetti che vendono energia elettrica nell'ambito di contratti bilaterali (articolo 42);
- il Presidente della Repubblica, con decreto del 13 aprile 2007, ha accolto il ricorso di Edison;
- in particolare, sono state accolte le censure di Edison relative ai vizi di istruttoria della deliberazione n. 48/04, evidenziando, tra l'altro, che:
  a) l'Autorità modificò l'impugnato articolo 42 già a far data dal 1 agosto 2004, introducendo, con la deliberazione n. 137/04, un limite massimo all'onere medio sostenuto da ogni operatore per l'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto;
  b) nel modificare l'articolo 42 della deliberazione n. 48/04, l'Autorità «*fu spinta ad intervenire onde porre rimedio a significativi fenomeni distorsivi delle dinamiche concorrenziali* [...] *specificatamente riconducibili al difettoso funzionamento del meccanismo del CCT*»;
  c) l'intervento dell'Autorità dimostra come «*l'originaria configurazione del CCT fosse mal calibrata rispetto alla reale struttura del mercato elettrico italiano, fortemente caratterizzato dalla posizione di dominanza dell'Enel*»;
  d) il «*principale difetto della disciplina inizialmente dettata dell'Autorità risiedeva evidentemente nella mancata fissazione di una soglia massima dell'incremento della misura del corrispettivo*»;
- il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito che l'Autorità, al momento della pubblicazione della deliberazione n. 48/04, non avesse considerato che l'operatore in posizione dominante, traendo vantaggio dalla peculiare distribuzione geografica dei suoi impianti, avrebbe potuto agevolmente influenzare l'andamento dei prezzi di vendita dell'energia elettrica sul sistema delle offerte, così indirettamente determinando anche l'entità del CCT;
- il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito inoltre che la soglia massima al CCT, introdotta, a far data dal 1 agosto 2004, con la deliberazione n. 137/04, ha posto rimedio agli inconvenienti derivanti dall'applicazione della delibera n. 48/04 nella versione originaria;

- conseguentemente, il DPR 13 aprile 2007 ha stabilito che l'annullamento dell'articolo 42 della deliberazione n. 48/04 abbia effetto per il periodo dal 1 aprile 2004 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 48/04) al 31 luglio 2004 (data di entrata in vigore della deliberazione n. 137/04);
- pertanto, il DPR 13 aprile 2007 ha annullato l'articolo 42 della deliberazione n. 48/04 nella versione antecedente alla modifica introdotta con la deliberazione n. 137/04.

Considerato, inoltre, che:

- la deliberazione n. 48/04 individua nel Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il soggetto incaricato di calcolare il CCT e l'«onere medio $\overline{CCT}$ »;
- la deliberazione n. 137/04 individua nel Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. il soggetto erogatore del corrispettivo compensativo previsto dal comma 42.2.1 della deliberazione n. 48/04;
- secondo quanto previsto dal DPCM 11 maggio 2004, parte delle attività, delle funzioni, dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. sono stati trasferiti, a decorrere dal 1 novembre 2005, a Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- a decorrere dal 13 giugno 2006 il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. ha modificato la sua ragione sociale in Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE).

Considerato, infine, che:

- la deliberazione n. 205/04 ha definito gli strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del CCT;
- è ancora disponibile una quota del saldo netto delle partite economiche relative all'applicazione del CCT nell'anno 2004 e nell'anno 2005, nonché, per il medesimo anno 2005, delle partite economiche relative alle coperture dal rischio di volatilità del CCT.

Ritenuto opportuno:

- ottemperare al DPR 13 aprile 2007 mediante una modifica della deliberazione n. 48/04 che preveda l'applicazione del limite massimo all'«onere medio $\overline{CCT}$ » sostenuto dagli operatori titolari di contratti bilaterali, introdotto con deliberazione n. 137/04, per tutto il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2004 e il 31 dicembre 2004;
- prevedere che il competente soggetto avente causa della società Gestore della rete di trasmissione nazionale provveda ad effettuare i calcoli derivanti dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento e a corrispondere agli operatori aventi diritto il corrispettivo compensativo;

- prevedere che gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovino copertura nel residuo margine economico derivante, negli anni 2004 e 2005, dall'applicazione del CCT e delle coperture dal rischio di volatilità del CCT

DELIBERA

1. L'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, nella versione risultante dalle modifiche introdotte con deliberazione n. 137/04, è modificato come segue:
   a) all'articolo 42, comma 42.1.1, le parole "febbraio 2005" sono sostituite con le parole "giugno 2008";
   b) all'articolo 42, comma 42.2.2, lettere a), b) e c), nonché al comma 42.2.3, la parola "agosto" è sostituta con la parola "aprile";
2. il competente soggetto avente causa dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. effettua i conteggi e la regolazione delle partite economiche derivanti dalle modifiche dell'Allegato A alla deliberazione n. 48/04 introdotte con il presente provvedimento;
3. gli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento trovano copertura nel residuo margine economico derivante, negli anni 2004 e 2005, dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 37, comma 37.3.1 e all'articolo 42 della deliberazione n. 48/04, nonché dalle disposizioni previste dall'articolo 7 della deliberazione n. 205/04;
4. L'Allegato A alla deliberazione n. 48/04, come risultante dalle modifiche introdotte con il presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
5. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 6 maggio 2008

Il presidente: ORTIS

08A03726

DELIBERAZIONE 6 maggio 2008.

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società ASSEM S.p.a. di San Severino Marche dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04, come successivamente modificata e integrata - ARG/elt 54/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07;

- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, ARG/elt 21/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06 (di seguito: deliberazione n. 177/06);
- la comunicazione della società ASSEM di San Severino Marche (di seguito: ASSEM) all'Autorità (prot. Autorità 016752 del 13 luglio 2006);
- la comunicazione del 9 aprile 2008 dell'Autorità alla società ASSEM delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 010272).

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
    a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
    b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 29 dicembre 2004 (prot. n. Autorità 029093 del 30 dicembre 2004) ASSEM ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;
- ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- ai sensi dell'articolo 9 del Testo integrato, ASSEM ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi ed eccedentari, relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016384 del 28 luglio 2005);
- con comunicazione datata 10 luglio 2006 (prot. Autorità 016752 del 13 luglio 2006) ASSEM ha dichiarato la volontà di non avvalersi degli effetti delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell'Autorità n. 96/04;
- ai sensi del comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 12 marzo 2007, (prot. Autorità n. 006304 del 13 marzo 2007), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza di ASSEM;

- ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 5 aprile 2007 l'Autorità ha comunicato ad ASSEM l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità EF/M07/1630/fg del 5 aprile 2007);
- con comunicazione datata 24 aprile 2007 (prot. Autorità n. 010529 del 27 aprile 2007), l'ASSEM ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del dPR n. 244/01, con comunicazione del 7 maggio 2007 (prot. Autorità EF/M07/2065/sl) l'Autorità ha comunicato ad ASSEM l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione Csa;
- con comunicazione datata 1 agosto 2007 ASSEM ha integrato le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04 (prot. Autorità n. 021184 del 6 agosto 2007);
- la Cassa ha comunicato all'Autorità l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza di ASSEM, per l'anno 2004 (prot. Autorità 003038 del 7 febbraio 2007);
- ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza di ASSEM (prot. Autorità n. 007539 del 14 marzo 2008; prot. Cassa 395 del 12 marzo 2008);
- in presenza della disponibilità di tutti i dati richiesti, l'Autorità ha rinunciato alla comunicazione del Csa provvisorio di cui al paragrafo 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04;
- ai sensi del comma 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, l'Autorità ha comunicato ad ASSEM il Csa definitivo in data 9 aprile 2008 (prot. Autorità n. 010272).

Ritenuto:

- sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto della dichiarazione di ASSEM di non volersi avvalere degli effetti delle decisioni del Consiglio di Stato, in merito ai ricorsi avversi alla deliberazione dell'Autorità n. 96/04, e delle altre osservazioni e informazioni fornite, di fissare il coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,2378

DELIBERA

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società ASSEM Azienda San Severino Marche S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,2378;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società ASSEM Azienda San Severino Marche S.p.A. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 6 maggio 2008

Il presidente: ORTIS

08A03727

DELIBERAZIONE 9 maggio 2008.

Determinazione a consuntivo, per l'anno 2007, degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti - ARG/elt 55/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2008

Visti:

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in particolare l'articolo 3, comma 11 e l'articolo 13, comma 2, lettera e);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2001;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3130 del 30 aprile 2001 (di seguito: ordinanza 30 aprile 2001);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto 7 maggio 2001);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2003;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/03);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004 (di seguito: decreto 2 dicembre 2004);
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse (di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 3 aprile 2006);
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);

- il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 aprile 2002 n. 71/02;
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004 n. 118/04;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005 n. 66/05 (di seguito: deliberazione n. 66/05);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006 n. 103/06, come successivamente modificata dalla deliberazione 1 giugno 2006, n. 107/06 (di seguito: deliberazione n. 103/06);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06 (di seguito: deliberazione n. 174/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 290/06 (di seguito: deliberazione n. 290/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007, n. 117/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2007, n. 121/07 (di seguito: deliberazione n. 121/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato);
- le deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: deliberazione n. 353/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità in data 20 dicembre 2007, recante criteri per il riconoscimento degli oneri e per la promozione dell'efficacia e dell'efficienza nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti (atto n. 57/07) (di seguito: documento per la consultazione 20 dicembre 2007);
- la nota dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4 aprile 2008, prot. n. 0009901 (di seguito: nota 4 aprile 2008).
- la nota 28 febbraio 2008, prot. n. 0006612 (prot. Autorità n. 0006259 del 4 marzo 2008) trasmessa, dalla SO.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (Sogin), contenente il consuntivo 2007 (di seguito: nota 28 febbraio 2008);
- la nota 28 novembre 2006, prot. n. ENEA/2006/70085/CIN, trasmessa dall'Enea a Sogin, allegata alla nota di cui al precedente alinea (di seguito: nota Enea 28 novembre 2006);
- le note trasmesse dalla Sogin all'Autorità in data 13 marzo 2008, prot. n. 0007922 (prot. Autorità n. 0007451 del 13 marzo 2008), 27 marzo 2008, prot. n. 0009656 (prot. Autorità n. 0009860 del 4 aprile 2008), 24 aprile 2008 (prot. Autorità n. 0012688 del 30 aprile 2008) e 2 maggio 2008 (prot. Autorità n. 0013154 del 7 maggio 2008) contenenti ulteriori informazioni sui consuntivi 2007;

- il rapporto della Commissione di esperti di cui alla deliberazione n. 118/04 trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico all'Autorità (prot. CCSE n. 1012 del 7 maggio 2008, prot. Autorità n. 0013489 del 9 maggio 2008).
- la determinazione della Corte dei conti n. 21/2008 del 29 febbraio 2008, relativa alla "Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azioni (SO.G.I.N. S.p.A.), per l'esercizio 2006" (di seguito: relazione 29 febbraio 2008);
- la nota della Sogin al Presidente della sezione controllo enti della Corte dei conti del 21 aprile 2008, prot. n. 015/08, trasmessa in copia all'Autorità in data 7 maggio 2008, prot. Autorità n. 0013491 del 9 maggio 2008 (di seguito: nota 21 aprile 2008).

Considerato che:

- l'articolo 9, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che Sogin "inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi";
- l'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto dispone che "ogni tre anni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo";
- il decreto 3 aprile 2006 ha modificato l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto 26 gennaio, posticipando al 31 marzo di ogni anno la scadenza della presentazione da parte di Sogin all'Autorità di "un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente", e prevedendo che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari "ogni anno entro il 30 giugno, sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1";
- il decreto 2 dicembre 2004 ha previsto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la valutazione della possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento, associata alle valutazioni comparative dei costi e dei tempi, abrogando, tra l'altro, il decreto 7 maggio 2001;
- la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin "provvede a sottoporre a riprocessamento all'estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato: a) presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare e presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale, b) presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della società Sogin Spa";
- nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge n. 239/04, in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta

delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 83/03, peraltro richiamato recentemente con la nota 4 aprile 2008.

Considerato che:

- i costi esposti dalla Sogin per il consuntivo 2007 ammontano, al netto delle imposte, a 178,2 milioni di euro, di cui 76,8 milioni di euro di attività commisurate all'avanzamento, relative allo smantellamento delle centrali, degli impianti nucleari e alla chiusura del ciclo del combustibile, e 101,4 milioni di attività non commisurate all'avanzamento;
- i costi a consuntivo esposti dalla Sogin includono 6,3 milioni di euro di incentivo all'esodo;
- alcuni costi registrati nel 2007 sono partite legate a interventi *una tantum* o che evidenziano variazioni di costo imputabili al rinvio al 2007 di interventi originariamente previsti nel 2006.

Considerato che:

- il documento per la consultazione 20 dicembre 2007 reca uno schema di intervento per la definizione di specifici criteri finalizzati a promuovere l'accelerazione delle attività e i recuperi di produttività nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti ai fini della rideterminazione degli oneri connessi alle suddette attività (di seguito: oneri nucleari).
- l'applicazione dei criteri sopra ricordati è prevista a decorrere dall'esercizio 2008;
- ai fini della determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per l'anno 2007, i costi esposti dalla Sogin per l'anno 2007 devono essere pertanto valutati sulla base dei criteri di efficienza economica già utilizzati ai fini dell'adozione delle deliberazioni n. 66/05, n. 103/06, n. 174/06 e n. 121/07;
- ai fini dell'applicazione dei richiamati criteri di efficienza economica a partire dall'esercizio 2008, sarà definita una base dei costi tramite opportune analisi, anche sotto il profilo della competenza, della struttura dei consuntivi registrati negli anni precedenti; e che pertanto detta base dei costi non sarà automaticamente riconducibile alla struttura dei costi riconosciuti a consuntivo nel 2007.

Considerato che:

- in relazione alle attività commisurate all'avanzamento:
  a) il costo sostenuto nell'anno 2007 per lo svolgimento delle attività commisurate all'avanzamento risulta in aumento rispetto ai costi registrati nel 2006 (48,5 milioni di euro a moneta 2007); e che detto incremento è imputabile alle attività di chiusura del ciclo del combustibile, e in particolare all'avvio del contratto di riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato presente in Italia, mentre si registra una diminuzione dei costi delle attività di smantellamento (23,9 milioni di euro a fronte di 30,2 milioni di euro registrati nel 2006, a moneta 2007);
  b) le attività commisurate registrano complessivamente nel periodo 2001-2007 un ritardo pari al 14% rispetto al preventivo a vita intera rivisto da Sogin nel marzo 2007;

c) lo scostamento tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate all'avanzamento è stato valutato, rapportandolo all'avanzamento fisico; gli scostamenti positivi rilevati non eccedono la quota di imprevisti stimata a preventivo da Sogin;

- in relazione alle attività non commisurate all'avanzamento:
  a) i costi di gestione siti e servizi vari presentano, complessivamente, un costo (49,9 milioni di euro) inferiore alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002—2006 (51,2 milioni di euro a moneta 2007);
  b) i costi di protezione fisica (3,8 milioni di euro) risultano inferiori ai costi riconosciuti nel 2006 (6,4 milioni di euro a moneta 2007) e sostanzialmente in linea con la media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006 (3,6 milioni di euro a moneta 2007); e che detti costi sono relativi a interventi per la salvaguardia dei siti ai sensi del regolamento di esercizio o sulla base delle disposizioni APAT;
  c) i costi di manutenzioni straordinarie (10,9 milioni di euro) risultano in costante aumento, registrando un incremento sia rispetto ai costi riconosciuti nel 2006 (9,8 milioni di euro a moneta 2007) che rispetto alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002 – 2006 (6,2 milioni di euro a moneta 2007); e che detti costi sono relativi a interventi per garantire la sicurezza delle centrali e degli impianti a seguito dell'obsolescenza delle infrastrutture, imputabile anche al rallentamento delle attività di smantellamento;
  d) i costi di project management (9,9 milioni di euro) risultano inferiori, in valore assoluto, ai costi riconosciuti nel 2006 (10,6 milioni di euro a moneta 2007), ma superiori alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006 (6,8 milioni di euro a moneta 2007); e che inoltre l'incidenza di detti costi rispetto al totale delle attività commisurate e non commisurate all'avanzamento svolte dalla Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno non risulta in linea con quella dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006, eccedendo per un valore pari a 2,6 milioni di euro;
  e) che l'eccedenza di cui al precedente alinea risulta riconducibile ai costi di incentivo all'esodo sostenuti dalla Sogin di competenza del 2007 e imputabili al project management (3,2 milioni di euro);
  f) i costi relativi all'emergenza nel 2007 (0,9 milioni di euro) risultano nettamente inferiori sia rispetto ai costi riconosciuti nel 2006 (2,2 milioni di euro a moneta 2007), che alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006 (1,9 milioni di euro a moneta 2007);
  g) i costi di coordinamento e servizi generali nel 2007 (27,6 milioni di euro) risultano leggermente superiori alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2006 (27,3 milioni di euro a moneta 2007);
  h) i costi di incentivo all'esodo sostenuti dalla Sogin di competenza dell'anno 2007 e imputabili direttamente al coordinamento e servizi generali sono pari a 1,6 milioni di euro;
- il documento per la consultazione 20 dicembre 2007 prevede il riconoscimento dei costi di incentivo all'esodo nella misura in cui promuove una riduzione dei costi;
- nella relazione 29 febbraio 2008 la Corte dei conti formula rilievi critici su alcune decisioni assunte negli ultimi mesi del 2007 dalla Sogin relativamente ai compensi riconosciuti all'amministratore delegato e al direttore generale, evidenziandone la differenza rispetto al compenso percepito dall'amministratore delegato nel 2006;

- le precisazioni della Sogin, contenute nella nota 21 aprile 2008, evidenziano che la differenza di cui al precedente alinea risulta inferiore rispetto a quanto evidenziato nella relazione della Corte dei Conti;
- da una analisi di dettaglio delle voci che concorrono a determinare i compensi riconosciuti ad amministratore delegato e direttore generale emerge che alcune di esse sono equiparabili ad *una tantum* a copertura dei periodi intercorrenti tra l'inizio delle attività e la data di formalizzazione dei nuovi compensi, che la somma dei compensi corrispondente alla quota fissa e alla quota variabile della retribuzione sono inferiori ai limiti di legge per l'anno 2007, che il contratto è a tempo determinato e che, a seguito del nuovo modello organizzativo adottato dalla Sogin nel 2007, risultano assegnate all'amministratore delegato e al direttore generale nuove e più accentrate mansioni, rispetto alla gestione precedente; e che la differenza evidenziata ai precedenti punti risulta riconducibile a tali considerazioni;
- l'articolo 3, commi 44 e 47, della legge finanziaria 2008 prevede limiti al trattamento economico dei dirigenti di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica.

Considerato che:

- i ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell'esercizio 2007, per un ammontare pari a 5,8 milioni di euro, concorrono alla copertura dei costi della commessa nucleare, ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 290/06;
- l'ammontare dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare, ottenuti dalle disponibilità finanziarie riconducibili agli acconti nucleari è risultato pari a 7,1 milioni di euro, come calcolato da Sogin in coerenza con i criteri definiti dall'Autorità;
- con deliberazione n. 353/07, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa di provvedere all'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 55 del Testo integrato, in relazione alle esigenze finanziarie straordinarie connesse al riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato;
- con deliberazione n. ARG/elt 38/08, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa di provvedere all'erogazione di ulteriori 150 milioni di euro alla Sogin, a valere sul medesimo Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.

Considerato infine che:

- il Ministro dell'interno con l'ordinanza 30 aprile 2001 ha incaricato l'Enea di realizzare interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito nucleare EUREX di Saluggia, al fine di assicurare che i residui radioattivi ivi contenuti fossero adeguatamente protetti dal pericolo di essere dispersi nell'ambiente a causa di eventi alluvionali o allagamenti;
- la medesima ordinanza prevede che i suddetti interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito nucleare EUREX fossero finanziati a valere sul fondo "oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile" fino ad massimo di 40 miliardi di lire (20,66 milioni di euro);
- nel periodo di vigenza del consorzio SICN (liquidato a luglio 2003) l'Enea ha presentato allo stesso consorzio rendiconti per complessivi 17 milioni di euro,

somma che è stata completamente rimborsata all'Enea attraverso il suddetto consorzio;

- nella nota Enea 28 novembre 2006, allegata alla nota 28 febbraio 2008 trasmessa da Sogin, è presentata la richiesta di rimborso, a valere sugli "oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile", avanzata da Enea per le ultime spese sostenute dalla stessa per le opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia dopo lo scioglimento del consorzio SICN, per un importo pari a 0,5 milioni di euro;
- la nota Enea 28 novembre 2006 precisa altresì che, con il documento allegato alla medesima, risultano rendicontate tutte le spese connesse con la realizzazione delle opere di potenziamento della difesa idraulica dell'impianto nucleare EUREX e che quindi con l'incasso della somma di cui al precedente alinea l'Enea sarà stata rimborsata di tutte le spese sostenute per tale realizzazione;
- i costi complessivi per le opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia, compreso l'importo di cui alla nota Enea del 28 novembre 2006, risultano inferiori al limite previsto dall'ordinanza 30 aprile 2001;
- l'importo di cui alla nota Enea del 28 novembre 2006 non è compreso nei consuntivi 2007 presentati con la nota 28 febbraio 2008.

Ritenuto necessario:

- riconoscere a consuntivo i costi sostenuti da Sogin nell'esercizio 2007 per le attività della commessa nucleare, in misura pari a:
  a) 76,8 milioni di euro per le attività commisurate all'avanzamento;
  b) 101,4 milioni di euro per le attività non commisurate all'avanzamento;
  c) le imposte imputabili alla commessa nucleare come determinate a consuntivo da Sogin;
- prevedere che i ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze e i proventi finanziari di competenza della commessa nucleare realizzati nel 2007 concorrano alla copertura dei costi della commessa nucleare riconosciuti per il 2007;
- approvare il rimborso delle ultime spese sostenute da Enea per le opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia a valere sulle risorse previste per gli oneri nucleari;
- prevedere, in coerenza con il documento per la consultazione 20 dicembre 2007, che i costi dell'incentivo all'esodo di competenza dell'anno 2007 debbano ritornare all'utente elettrico, sotto forma di minor onere, in un periodo fissato dall'Autorità;
- prevedere pertanto di adottare, a partire dall'esercizio 2008 e nell'ambito dei nuovi criteri di efficienza economica che saranno definiti con successivo provvedimento, un meccanismo di rientro per gli importi relativi all'incentivo all'esodo di competenza del 2007; e che tale meccanismo sia a valere sulla base dei costi definita ai fini dell'applicazione dei criteri di efficienza economica di cui al documento per la consultazione 20 dicembre 2007 e aggiuntivo rispetto al fattore di riduzione annuale dei costi, di cui al punto 10.8 del medesimo documento per la consultazione;
- prevedere che, ai fini dell'applicazione dei criteri di efficienza economica a partire dall'esercizio 2008, nella definizione della base dei costi non siano riconosciuti costi relativi al trattamento economico dei dirigenti della Sogin che eccedano i limiti di legge

DELIBERA

1. di riconoscere a consuntivo per l'anno 2007 i costi sostenuti da Sogin per le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti in misura pari a 178,2 milioni di euro, al netto delle imposte;
2. di riconoscere a consuntivo per l'anno 2007 gli oneri relativi alle imposte imputabili alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti;
3. di approvare il rimborso delle ultime spese sostenute da Enea per le opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia a valere sulle risorse previste per gli oneri nucleari, per un importo pari a 0,5 milioni di euro;
4. di autorizzare l'utilizzo degli acconti nucleari a copertura dei costi di cui ai tre punti precedenti, al netto dei ricavi derivanti da cessioni e sopravvenienze realizzati nell'esercizio 2007 e dei proventi finanziari di competenza della commessa nucleare, che ammontano nel complesso a 12,9 milioni di euro;
5. di notificare il presente provvedimento a Sogin, con sede in via Torino 6, Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento;
6. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi.
7. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www. autorita.energia.it).

Milano, 9 maggio 2008

Il presidente: ORTIS

08A03728

DELIBERAZIONE 9 maggio 2008.

Disposizioni in materia di applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela (corrispettivi PED), di obblighi di registrazione e di messa a disposizione dei dati di prelievo e conseguente adeguamento di TIV e TILP - ARG/elt 56/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (TILP);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);

- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 237/07 (di seguito: deliberazione n. 237/07);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 289/07;
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, recante "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato";
- il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, recante "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria";
- il documento per la consultazione 1 agosto 2007, atto n. 33/07, recante "Gli orientamenti finali dell'Autorità sulla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria" (di seguito: documento per la consultazione 1 agosto 2007);
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07, recante "Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007);
- la comunicazione della società Enel S.p.a. del 26 marzo 2008, prot. Autorità del 28 marzo 2008, n. 8811 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2008);
- la richiesta della Direzione Mercati del 17 aprile 2008, prot. 11240 a Federutility.

Considerato che:

- la completa apertura del mercato della vendita dell'energia elettrica a tutti i clienti finali aumenta l'esigenza che le condizioni economiche applicate ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela riflettano in maniera più coerente possibile, anche dal punto di vista temporale, i costi di acquisto dell'energia elettrica e di dispacciamento sostenuti per servire ciascun cliente finale;
- l'entrata in vigore del TILP ha modificato, a partire dall'1 aprile 2008, la struttura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica; e che, in particolare, il costo sostenuto dall'Acquirente unico per i clienti finali in maggior tutela localizzati in aree nelle quali tutti (o quasi) i clienti finali sono serviti nel mercato libero dipende dalla distribuzione tra le diverse fasce orarie di ciascun bimestre convenzionale dei consumi dei clienti finali serviti nella maggior tutela;
- sulla base di quanto sopra e come già evidenziato nel documento per la consultazione 18 dicembre 2007, le condizioni economiche applicate ai clienti finali dovrebbero – per essere allineate ai costi - riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce orarie; in particolare, nei casi in cui il misuratore consenta di rilevare l'effettiva distribuzione dei consumi del cliente finale tra le diverse fasce orarie, i corrispettivi applicati dovrebbero essere differenziati per fasce orarie; nei casi in cui siano invece applicati corrispettivi monorari, tali corrispettivi dovrebbero riflettere la distribuzione media dei consumi di tutti i clienti cui tali corrispettivi si applicano;

- le associazioni rappresentative dei clienti finali hanno espresso la necessità che l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per fasce orarie ai punti di prelievo trattati orari o per fasce ai sensi del TILP avvenga con gradualità, al fine di consentire ai medesimi clienti di acquisire informazioni e conoscenze sufficienti in merito a detta applicazione;
- la possibilità per i clienti finali i cui misuratori consentano una rilevazione per fasce orarie di optare per corrispettivi PED monorari o differenziati per fascia, aumenta l'esigenza di determinare i corrispettivi PED in modo da minimizzare le possibilità di arbitraggio dei clienti finali; in particolare, il profilo di consumo utilizzato nella definizione dei corrispettivi PED monorari, che deve riflettere la distribuzione dei consumi dei clienti cui tali corrispettivi sono applicati, dovrà tenere conto del fatto che i clienti i cui punti di prelievo sono trattati orari o per fasce orarie ai sensi del TILP che optano per corrispettivi PED monorari sono normalmente caratterizzati da un consumo tendenzialmente più spostato verso le ore di punta rispetto a quello medio della tipologia;
- con comunicazione 26 marzo 2008 la società Enel S.p.A. ha informato l'Autorità aver avviato con successo la sperimentazione della registrazione delle misure ai fini del dispacciamento di tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione relativi a clienti finali serviti sul mercato libero con cadenza mensile, invece che bimestrale; e che tale periodicità consentirebbe di addivenire in prospettiva ad una cadenza mensile del load profiling per fasce, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 1 agosto 2007;
- la cadenza mensile del load profiling per fasce permetterebbe di trasmettere al cliente finale, oltre al segnale di prezzo differenziato nelle diverse fasce orarie del giorno, anche un segnale di prezzo differenziato nei diversi mesi dell'anno, consentendo anche un'articolazione dei corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela differenziata per mesi o per raggruppamenti di mesi;
- la definizione di corrispettivi PED differenziati per mesi o per raggruppamenti di mesi dovrebbe altresì contemperare le esigenze di stabilità nel tempo dei medesimi corrispettivi, soprattutto con riferimento alle tipologie contrattuali, quale quella dei clienti domestici, per le quali la distorsione derivante dalla stabilità dei corrispettivi nel tempo, legata ad una distribuzione effettiva dei consumi tra i diversi raggruppamenti di mesi diversa da quella implicita adottata nei profili di consumo standard, sembra assumere valore economico contenuto, sia a causa dell'entità del consumo annuo di tali clienti che della bassa varianza tra i clienti della tipologia della distribuzione dei consumi nei mesi dell'anno.

Considerato inoltre che:

- nella comunicazione 26 marzo 2008 la società Enel S.p.A. ha informato l'Autorità di ritenere sostenibile per i propri sistemi informativi l'estensione della registrazione mensile delle misure anche ai punti di prelievo serviti in maggior tutela, pur sottolineando la necessità di un periodo di adeguamento relativamente ai clienti

finali domestici e ai clienti finali non domestici con potenza disponibile non superiore a 15 kW;

- sono pervenute, solo recentemente, all'Autorità segnalazioni da parte di alcuni esercenti la maggior tutela di criticità circa l'impatto dell'obbligo di registrazione delle misure di tutti i punti di prelievo serviti in maggior tutela al termine di ciascun bimestre convenzionale;
- data l'attuale numerosità dei punti di prelievo serviti in maggior tutela e le caratteristiche tecnologiche dei sistemi informatici e di comunicazione di cui oggi dispongono le imprese distributrici, sussiste infatti l'impossibilità da parte di queste ultime di mettere a disposizione all'esercente la maggiore tutela i dati di misura per tutti i punti di prelievo nei giorni immediatamente successivi al termine del bimestre convenzionale;
- data l'impossibilità di cui al punto precedente, gli esercenti la maggior tutela non sono in grado di emettere le corrispondenti fatture utilizzando i dati di consumo effettivi nei giorni immediatamente successivi al termine del bimestre convenzionale e ciò comporta maggiori oneri finanziari per i medesimi esercenti;
- ai sensi del TILP, la registrazione delle misure al termine di ciascun bimestre convenzionale di tutti i punti di prelievo trattati per fasce è funzionale alla determinazione dell'energia elettrica prelevata per i punti di prelievo non trattati orari, compresi quelli serviti nel mercato libero;
- la ridefinizione dell'obbligo di registrazione al termine di ciascun bimestre convenzionale, con riferimento ai punti di prelievo dotati di misuratore elettronico e con potenza disponibile non superiore a 15 kW corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela, ha un impatto limitatamente alla determinazione dell'energia elettrica prelevata dei punti di prelievo trattati monorari serviti nel mercato libero;
- ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata stabilita dal TILP, dati i requisiti minimi obbligatori dei misuratori elettronici stabiliti con la deliberazione n. 292/06, l'impresa distributrice deve effettuare la raccolta della misura registrata entro la successiva registrazione.

Ritenuto che sia:

- necessario stabilire che l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce orarie avvenga con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati orari o trattati per fascia ai sensi del TILP;
- opportuno prevedere che l'applicazione dei corrispettivi PED sia differenziata per ciascun mese con riferimento ai punti di prelievo relativi a clienti finali, diversi dai clienti domestici, connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore ai 15 kW, mentre sia differenziata per raggruppamenti di mesi per tutti gli altri punti di prelievo serviti in maggior tutela; e che tali raggruppamenti di mesi siano definiti in modo da riunire mesi sufficientemente omogenei in termini di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso;
- necessario che, al fine di fornire informazioni al cliente finale, l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mese o raggruppamenti di mesi

avvenga una volta decorso un periodo nel quale il cliente finale abbia evidenza dei consumi differenziati per ciascuna fascia oraria nelle proprie fatture;

- opportuno prevedere un periodo transitorio, anche in ragione della necessità di adeguamento dei sistemi di fatturazione degli esercenti la maggior tutela, nel quale i corrispettivi differenziati per fasce orarie siano applicati ai soli clienti che ne abbiano fatto richiesta, come già predisposto dalla normativa vigente; e che tale periodo transitorio sia differenziato a seconda della tipologia contrattuale e della potenza disponibile del punto di prelievo;
- necessario aggiornare il profilo di consumo standard utilizzato nella definizione dei corrispettivi PED monorari, anche tenendo conto degli effetti connessi alla presenza e alla durata del periodo transitorio di cui al precedente alinea;
- opportuno definire le tempistiche che l'esercente la maggior tutela sia tenuto a rispettare nel caso di richiesta di applicazione di corrispettivi differenziati per fascia oraria da parte del cliente finale; nonché le tempistiche che l'impresa distributrice deve rispettare nel caso di richieste di riprogrammazione del misuratore;
- opportuno prevedere che la registrazione delle misure di tutti i punti di prelievo dotati di misuratore elettronico avvenga con cadenza mensile, mantenendo transitoriamente la registrazione delle misure con cadenza bimestrale con esclusivo riferimento ai punti di prelievo con misuratore elettronico con potenza non superiore ai 15 kW corrispondenti a clienti serviti in maggior tutela, anche in considerazione delle modalità di determinazione dell'energia elettrica prelevata dall'Acquirente unico ai sensi del TILP e della numerosità dei punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 15 kW nonché al fine di minimizzare la disparità di trattamento tra mercato libero e maggiore tutela;
- opportuno modificare transitoriamente le tempistiche per la registrazione delle misure per i punti di prelievo con misuratore elettronico con potenza non superiore ai 15 kW corrispondenti a clienti finali serviti in maggior tutela, prevedendo che tale registrazione possa avvenire nel corso di ciascun bimestre e non necessariamente al termine di ciascun bimestre convenzionale, al fine di minimizzare gli oneri finanziari, contenendo l'impatto sulla determinazione per fasce sull'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo non trattati orari;
- necessario modificare il TILP al fine di adeguare le modalità di determinazione delle partite fisiche di conguaglio e di attribuzione dell'energia elettrica prelevata per il bimestre convenzionale dicembre-gennaio alla disponibilità dei dati di prelievo mensili nonché al fine di definire modalità di determinazione dell'energia elettrica prelevata nel mese per i punti di prelievo trattati per fasce di cui non si dispone delle misure registrate al termine del bimestre convenzionale;
- opportuno modificare, con successivo provvedimento, il TILP al fine di addivenire a partire dall'1 gennaio 2009 ad una cadenza mensile del load profiling per fasce;
- opportuno definire le tempistiche di messa a disposizione del dato di misura agli esercenti la maggior tutela ed ai venditori del mercato libero, in modo coerente con i nuovi obblighi di registrazione previsti dal presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al TIV:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
   - "**corrispettivi PED non monorari** sono i corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e/o per mese o per raggruppamenti di mesi;"
   - "**raggruppamenti di mesi** sono i periodi definiti nella tabella 8 comprendenti i mesi di cui alla medesima tabella appartenenti ad uno stesso anno solare";

b) all'articolo 1, comma 1, le definizioni di "**parametro PD_{bio} (prezzo dispacciamento biorario)**" e di "**parametro PD_F (prezzo dispacciamento per fascia)**" sono sostituite dalle seguenti definizioni:

   - "**parametro PD_{bio}^{rag} (prezzo dispacciamento biorario e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media annuale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria F1 e F23 della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
   - **parametro PD_F^{mens} (prezzo dispacciamento per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
   - **parametro PD_F^{rag} (prezzo dispacciamento per fascia e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh";

c) all'articolo 1, comma 1, le definizioni di "**parametro PE_{bio} (prezzo energia biorario)**" e di "**parametro PE_F (prezzo energia per fascia)**" sono sostituite dalle seguenti definizioni:

   - "**parametro PE_{bio}^{rag} (prezzo energia biorario e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media annuale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria F1 e F23 della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- **parametro PE_F^{mens} (prezzo energia per fascia e mensile)** è la stima per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro PE_F^{rag} (prezzo energia per fascia e per raggruppamenti di mesi)** è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh";

d) dopo il comma 4.3ter è inserito il seguente comma:

"4.3quater Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente la salvaguardia.";

e) il comma 4ter.4 è soppresso;

f) il comma 7.3 è sostituito dal seguente:

"7.3 L'elemento PE di cui al comma 7.2, lettera a), è pari a:

a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens}, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati orari o per fasce ai sensi del TILP;

b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{rag}, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;

c) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_{bio}^{rag}, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;

d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M per tutti gli altri punti di prelievo.";

g) il comma 7.4 è sostituito dal seguente:

"7.4 L'elemento PD di cui al comma 7.2, lettera b), è pari a:

a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens}, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati orari o per fasce ai sensi del TILP;

b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{rag}, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW, nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;

c) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio}^{rag}, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), nel caso in cui detti punti di prelievo siano trattati per fasce ai sensi del TILP;

d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M per tutti gli altri punti di prelievo.";

h) dopo il comma 7.4 sono aggiunti i seguenti commi:

"7.4bis Salvo quanto previsto al comma 7.4quater, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela applica gli elementi PE_M di cui al comma 7.3, lettera d) e PD_M di cui al comma 7.4, lettera d) per i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7.

7.4ter Salvo quanto previsto al comma 7.4quater, per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), l'esercente la maggior tutela applica gli elementi PE_M di cui al comma 7.3, lettera d) e PD_M di cui al comma 7.4, lettera d) per:

a) i primi tre mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo hanno potenza disponibile superiore a 15 kW;

b) i primi sei mesi successivi al mese in cui i relativi misuratori elettronici sono stati riprogrammati ai sensi del comma 19.7, se tali punti di prelievo hanno potenza disponibile non superiore a 15 kW.

7.4quater Il cliente finale può richiedere all'esercente la maggior tutela l'applicazione di corrispettivi PED non monorari. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l'esercente la maggior tutela è tenuto a presentare domanda di attivazione, con riferimento ai punti di prelievo oggetto della medesima richiesta, del trattamento per fasce ai sensi del TILP a ciascuna impresa distributrice interessata.";

i) dopo il comma 8.1 è inserito il seguente comma:

"8.1bis A partire dalla disponibilità all'esercente la maggior tutela di dati di misura differenziati per fascia oraria, il medesimo esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi del cliente per fasce e per mese o per raggruppamenti di mesi, anche nel caso in cui il prezzo applicato non risulti differenziato per fascia oraria e per mese o per raggruppamenti di mesi.";

j) al comma 16.2, lettera a), le parole "comma 2.3" sono sostituite dalle parole "comma 2.2 del TIT";

k) il comma 18.1 è sostituito dal seguente comma:

"18.1 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 19.7 fatto salvo quanto disposto al comma 18.1 bis.";

l) dopo il comma 18.1 è inserito il seguente comma:

"18.1 bis L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, nei casi in cui i punti siano trattati monorari ai sensi del TILP:

a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 15 kW;

b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 15 kW.";

m) il comma 18.3 è sostituito dal seguente comma:

"18.3 L'impresa distributrice mette a disposizione, tramite mezzi informatici che consentano la immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti, a ciascun utente del trasporto, entro 20 giorni dalla registrazione di cui al comma 19.7 o dal tentativo di rilevazione di cui al comma 18.1bis, i dati di cui alla Tabella 2, per ogni punto di prelievo non trattato orario inclusi nel relativo contratto identificato tramite il codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (POD) di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06.";

n) il comma 19.5 è sostituito dal seguente comma:

"19.5 Ove compatibile con le caratteristiche del misuratore, l'impresa distributrice è tenuta ad attivare il trattamento per fasce ai sensi del TILP per i punti di

prelievo per i quali l'esercente la maggior tutela presenti la richiesta ai sensi del comma 7.4quater o il venditore del mercato libero presenti richiesta di attivazione del medesimo trattamento per fasce:

a) a partire dal bimestre convenzionale immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta, qualora la medesima richiesta sia stata presentata all'impresa distributrice entro il 10 del mese precedente il suddetto bimestre convenzionale;

b) a partire dal secondo bimestre convenzionale immediatamente successivo alla data di ricevimento della richiesta, negli altri casi";

o) il comma 19.7 è sostituito dal seguente comma:

" 19.7 Per ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 5.2 del TILP, le imprese distributrici sono tenute a programmarne il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.";

p) i commi da 25.3 a 25.6 sono soppressi;

q) dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 27

Disposizioni transitorie in ordine al servizio di maggior tutela

27.1 Sino al 31 dicembre 2008, ai punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c) con potenza disponibile superiore a 15 kW, si applicano:

a) i corrispettivi PED per fascia, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.2, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;

b) i corrispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.3, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 7.4quater;

c) i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera d) e di cui al comma 7.4, lettera d), per tutti gli altri punti di prelievo.

L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera b) decorre a partire dall'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del TILP di cui al comma 19.5.

27.2 Gli elementi dei corrispettivi PED per fascia di cui al comma 27.1, lettera a) sono pari a:

a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

27.3 Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.1, lettera b) sono pari a:

a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

27.4 Per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW, si applica quanto previsto al comma 27.1 fino al 31 marzo 2009.

27.5 Sino al 31 dicembre 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), si applicano:

a) i corrispettivi PED biorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 27.6, per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED non monorari ai sensi del comma 7.4quater;

b) i corrispettivi PED monorari, determinati dalla somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera d) e di cui al comma 7.4, lettera d), per tutti gli altri punti di prelievo.

L'applicazione dei corrispettivi di cui alla lettera a) decorre a partire dall'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del TILP di cui al comma 19.5.

27.6 Gli elementi dei corrispettivi PED biorari di cui al comma 27.5, lettera a) sono pari a:

a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

27.7 Fino al 31 dicembre 2010, in luogo di quanto disposto dal comma 19.7, per ciascun punto di prelievo, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del comma 5.2 del TILP, le imprese distributrici sono tenute a programmarne il misuratore elettronico in servizio reso disponibile alle funzioni di telegestione e di telelettura presso il medesimo punto in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi alle ore 24:00:

a) dell'ultimo giorno di ciascun mese per tutti i punti di prelievo serviti nel mercato libero;
b) dell'ultimo giorno di ciascun mese per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile superiore a 15 kW e serviti nel servizio di maggior tutela;
c) di un qualsiasi giorno del mese, purchè non intercorrano più di sessantadue giorni tra due consecutive registrazioni, per i punti di prelievo delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettera a), e di cui al comma 2.3, lettere b) e c), con potenza disponibile non superiore a 15 kW e serviti nel servizio di maggior tutela. "

r) dopo la Tabella 7 è inserita la seguente Tabella 8:

Tabella 8: Raggruppamenti di mesi

R1: mesi di punta (alta stagione)	Gennaio, Febbraio, Giugno, Luglio, Novembre, Dicembre
R2: mesi fuori punta (bassa stagione)	Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre

2. di approvare le seguenti modifiche al TILP:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente articolo:

"**Articolo 10**

Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP

10.1 Ai fini della determinazione dei CRPP, in ciascuna area di riferimento, l'energia $EP_{F_i}^m$ prelevata, in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun punto di prelievo trattato monorario nel medesimo bimestre convenzionale è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come sommatoria dell'energia $EP_{F_i\ mese}^m$ prelevate dal medesimo punto di prelievo nella medesima fascia oraria in ciascuno dei mesi che compongono il bimestre convenzionale.

10.2 In ciascuna area di riferimento l'energia $EP_{F_i\ mese}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i, da ciascun punto di prelievo trattato monorario nel medesimo mese è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP_{F_i\ mese}^m = \frac{E_{F_i\ mese}^m}{\sum_{i,mese} E_{F_i\ mese}^m} \cdot EP_u^m$$

dove:

i) EP_u^m è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno solare cui il mese appartiene, determinata con riferimento all'utente del dispacciamento nella cui competenza si trovava il predetto punto di prelievo nel mese considerato;

ii) $E_{F_i\ mese}^m$ è l'energia di cui al comma 10.3, complessivamente prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;

iii) la sommatoria $\sum_{i,mese} E_{F_i\ mese}^m$ è estesa a tutti i mesi e a tutte le fasce orarie dell'anno convenzionale nei quali il punto di prelievo è stato di competenza dell'utente del dispacciamento di cui al punto i) e nei quali è stato trattato monorario.

10.3 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i\ mese}^m$ complessivamente prelevata, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E_{F_i\ mese}^m = E_{F_i\ \ mese}^{f+m} - E_{F_i\ mese}^f$$

dove:

i) $E_{F_i\ \ mese}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria Fi da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria Fi;

ii) $E^f_{F_i\,mese}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce."

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 10bis

Modalità di determinazione dell'energia prelevata nel mese per punti di prelievo trattati per fasce

10bis.1 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia $EP^f_{F_i\,mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata come:

$$EP^f_{F_i\,mese} = \sum_h EP^f_h$$

dove:

i) EP^f_h è l'energia prelevata nell'ora h dal medesimo punto di prelievo, determinata ai sensi del comma 10bis.2;

ii) la sommatoria $\sum_h EP^f_h$ è estesa a tutte le ore appartenenti al medesimo mese e alla medesima fascia.

10bis.2 L'energia EP^f_h prelevata in ciascuna ora h da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata come:

$$EP^f_h = \frac{PRA_h}{\sum_h PRA_h} EP^f_{F_i\,per}$$

dove:

i) PRA_h è il prelievo residuo di area relativo alla medesima ora h;

ii) $EP^f_{F_i\,per}$ è l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nella fascia Fi cui appartiene l'ora considerata, determinata con riferimento al periodo *per* per il quale sono registrati i dati di misura ai sensi del comma 27.7, lettera c) del TIV;

iii) la sommatoria $\sum_h PRA_h$ è estesa a tutte le ore appartenenti alla fascia Fi cui appartiene l'ora h considerata, incluse nel periodo per di cui al punto ii).";

c) al comma 11.3 le parole "9.3" sono sostituite dalle parole " 8.3";

d) al comma 11.6 le parole "entro l'1 maggio" sono sostituite dalle parole " entro il 10 maggio";

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 13

Partite fisiche di conguaglio

13.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in ciascuna fascia oraria Fi, la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:

i) l'energia $E_{F_i u}$ di cui al comma 13.2, prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria Fi, dal medesimo utente del dispacciamento;

ii) l'energia attribuita nel medesimo bimestre e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u}$ prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_i u} = \sum_{mese} \left(E^{f}_{F_i u\, mese} + E^{m}_{F_i u\, mese} \right)$$

dove:

i) $E^{f}_{F_i u\, mese}$ è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

ii) $E^{m}_{F_i u\, mese}$ è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 13.5;

iii) la sommatoria è estesa ai mesi del bimestre convenzionale.

13.3 In ciascuna area di riferimento, le partite fisiche di conguaglio attribuite a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico relative a ciascuna fascia oraria Fi dei mesi di dicembre e gennaio sono pari alla differenza fra:

a) l'energia $E_{F_i u\, mese}$ di cui al comma 13.4, prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria Fi, dal medesimo utente del dispacciamento;

b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 7.

13.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u\,mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è determinata come:

$$E_{F_i u\,mese} = E^{f}_{F_i u\,mese} + E^{m}_{F_i u\,mese}$$

dove:

i) $E^{f}_{F_i u\,mese}$ è l'energia effettivamente prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati per fasce che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

ii) $E^{m}_{F_i u\,mese}$ è l'energia prelevata, in ciascun mese nella fascia oraria Fi, dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 13.5.

13.5 In ciascuna area di riferimento l'energia $E^{m}_{F_i u\,mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come

$$E^{m}_{F_i u\,mese} = \frac{E^{m}_{F_i\,mese}}{\sum_i E^{m}_{F_i\,mese}} \cdot E^{m}_{u\,mese}$$

dove:

i) $E^{m}_{u\,mese}$ è l'energia di cui al comma 13.6 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;

ii) $E^{m}_{F_i\,mese}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari, calcolata come differenza fra:

a) l'energia $E^{f+m}_{F_i\,mese}$ complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i

b) l'energia $E^{f}_{F_i\,mese}$ complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce;

iii) la sommatoria $\sum_i E^{m}_{F_i\,mese}$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

13.6 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E^{m}_{u\ mese}$ prelevata in ciascun mese convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;

b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno solare o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;

c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nella cui competenza si trovano punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E^{m}_{F_i\ mkese}$ di cui al comma 10.3, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria Fi nel medesimo mese.

13.7 Qualora non disponibile attraverso i dati di misura registrati ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), l'energia $EP^{f}_{F_i\ mese}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato per fasce è determinata ai sensi dell'articolo 10 bis.";

f) all'articolo 15, comma 15.2, le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalle parole "mese" e la parola "15" è sostituita dalla parola "25";

g) all'articolo 16, il comma 16.2 è sostituito dal seguente:

"16.2 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo dell'impresa distributrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il 5 maggio di ciascun anno rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese:

a) l'energia $E^{f+m}_{F_i\ mese}$ complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno convenzionale da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i;

b) l'energia $E^{m}_{F_i\,mese}$ di cui al comma iii), prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno convenzionale precedente, dai punti di prelievo trattati monorari";

h) all'articolo 19, comma 19.1, lettera a) la parola "$E^{m}_{F_i}$" è sostituita dalla parola "$E^{m}_{F_i\,mese}$", le parole "bimestre convenzionale" sono sostituite dalla parola "mese" e le parole "anno convenzionale" sono sostituite dalle parole "anno solare";

i) all'articolo 21, comma 21.2, punto ii), all'articolo 23, comma 23.1, lettera a) punto ii) e lettera b) punto ii), le parole "punti di prelievo non domestici" sono sostituite dalle parole "punti di prelievo domestici";

j) all'articolo 21, il comma 21.3 è sostituito dal seguente:

"21.3 Ai fini della determinazione dell'energia E^{nd}_{u} di cui al comma 21.2, punto i), in ciascuna area di riferimento, l'energia $E^{nd}_{u\,mese}$ prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.";

k) all'articolo 21, il comma 21.4 è sostituito dal seguente:

"21.4 Ai fini della determinazione dell'energia E^{d}_{u} di cui al comma 21.2, punto ii), in ciascuna area di riferimento, l'energia $E^{d}_{u\,mese}$ prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici trattati monorari è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 13.6.";

l) all'articolo 21, i commi 21.5 e 21.6 sono soppressi;

m) all'articolo 23, comma 23.3, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle parole "31 maggio";

n) all'articolo 23, comma 23.4, le parole "15 luglio" sono sostituite dalle parole "15 giugno";

3. a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il punto 3 della deliberazione n. 237/07 è abrogato;
4. di adeguare, con successivo provvedimento, le disposizioni del TILP al fine di addivenire a partire dall'1 gennaio 2009 ad una cadenza mensile del load profiling per fasce;

5. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda alla raccolta degli elementi necessari ai fini dell'aggiornamento del profilo di consumo standard utilizzato per la definizione dei corrispettivi PED non differenziati per fasce orarie;
6. di dare mandato al direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, con la collaborazione della Direzione Mercati, per la definizione di iniziative per l'informazione al cliente finale e alle relative associazioni rappresentative;
7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV e del TILP, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 9 maggio 2008

Il presidente: ORTIS

08A03729

DELIBERAZIONE 29 aprile 2008.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale - ARG/gas 51/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2008

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione n. 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 (di seguito: deliberazione n. 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 (di seguito: deliberazione n. 294/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/07 (di seguito: deliberazione n. 169/07);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07;

- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: deliberazione n. 234/07);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione n. 333/07);
- la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08;
- la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali del 16 marzo 2008, PAS 1/08;
- il documento per la consultazione 9 luglio 2007, atto n. 27/07, intitolato "Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: documento per la consultazione sulla telemisura del gas);
- il documento per la consultazione 15 febbraio 2008, DCO 1/08, intitolato "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)" (di seguito: primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio);
- il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, DCO 4/08, intitolato "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione" (di seguito: primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio);
- il documento per la consultazione 14 aprile 2008, DCO 9/08, intitolato "Standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale - Terza Consultazione" (di seguito: terzo documento per la consultazione sullo standard di comunicazione tra gli operatori del gas);
- le osservazioni inviate dai soggetti interessati al primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 200/99 l'Autorità ha definito la disciplina per la ricostruzione dei consumi di energia elettrica in tutti i casi in cui il gruppo di misura installato presso il cliente finale, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente e che tale disciplina può essere applicata, con i dovuti adattamenti, al settore del gas;
- tra i costi di distribuzione del gas riconosciuti rientrano quelli relativi all'approvvigionamento, ai lavori sul misuratore, alla sua manutenzione e verifica del corretto funzionamento, mentre i costi connessi alle attività di natura immateriale e commerciale, quali le attività di lettura dei misuratori e di gestione dei dati, sono attualmente inclusi nell'attività di vendita, ma, in prospettiva potrebbero rientrare tra le attività in capo al servizio di distribuzione come ipotizzato dal primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio;

- il primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio riporta anche la previsione di meccanismi che favoriscano la sostituzione delle apparecchiature di misura, in particolare con l'applicazione di coefficienti penalizzanti dei costi riconosciuti per l'attività di misura in funzione del numero di verifiche che evidenzino un errore superiore a quello ammesso dalla normativa tecnica vigente (esito negativo della verifica), riscontrate dal distributore di gas;
- il Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato dall'Autorità con la deliberazione n. 168/04 ha definito la disciplina della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il periodo regolatorio 2005-2008 con riferimento alle prestazioni richieste con maggiore frequenza da parte dei clienti finali e che tra tali prestazioni figura quella di richiesta di verifica del gruppo di misura del gas;
- con la deliberazione n. 108/06 l'Autorità ha approvato il Codice di Rete Tipo per la distribuzione di gas naturale il quale conferma al capitolo 11 "Misura del gas", punto 11.3, che per tutti i gruppi di misura gestiti dal distributore ed installati presso i punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione, il distributore stesso è responsabile:
  a. della gestione e manutenzione nel rispetto delle normative tecniche vigenti predisposte da enti nazionali ed internazionali;
  b. del corretto funzionamento;
- con la deliberazione n. 294/06 l'Autorità ha approvato le disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori nel settore del gas naturale, con riferimento alle prestazioni richieste dai clienti finali ai distributori ed ai venditori di gas sottoposte alla regolazione della qualità dei servizi gas definita dall'Autorità stessa con il Testo integrato della qualità dei servizi gas;
- con il terzo documento per la consultazione sullo standard di comunicazione tra gli operatori del gas l'Autorità ha tra l'altro formulato proposte finalizzate a meglio definire il processo di comunicazione tra distributore e venditore per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale;
- con la deliberazione n. 333/07 l'Autorità ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 che prevede, tra l'altro, per l'indicatore "tempo di comunicazione dell'esito della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale" la trasformazione del relativo livello generale in livello specifico dal 1° gennaio 2008, fissando in 15 giorni lavorativi il tempo massimo garantito per l'effettuazione di tale prestazione;
- con la deliberazione n. 292/06, a seguito di un ampio processo di consultazione con tutti i soggetti interessati, l'Autorità ha emanato la direttiva per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- in analogia con quanto operato per il settore elettrico, con la deliberazione n. 169/07 l'Autorità ha avviato un procedimento per l'emanazione di una direttiva per la telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e che all'interno di tale procedimento è già stato pubblicato un primo documento per la consultazione ed istituito un apposito Gruppo di lavoro

per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento stesso;

- in esito all'analisi delle osservazioni sul documento per la consultazione sulla telemisura del gas e sulla base degli elementi raccolti attraverso l'attività del Gruppo di lavoro l'Autorità intende pervenire nel corrente anno all'emanazione della direttiva per l'installazione di misuratori di gas predisposti per la telelettura e la telegestione per i punti di prelievo del gas dalle reti di distribuzione, in coerenza con quanto previsto nel proprio Piano Strategico Triennale, approvato con la deliberazione GOP 1/08;
- sulla base dei primi esiti delle indagini della Procura di Milano, è emersa la possibile non affidabilità della misura del gas fornito ai clienti finali mediante misuratori a membrana e che a fronte di tali notizie alcune associazioni dei consumatori hanno richiesto all'Autorità di:
  a. intervenire perché fossero effettuate verifiche della corretta taratura dei misuratori da parte di soggetti terzi ed indipendenti rispetto ai distributori di gas;
  b. prevedere che, almeno per i gruppi di misura con funzionamento a membrana animale, il cliente finale avesse diritto a richiedere la verifica del misuratore senza alcun onere a suo carico;
  c. definire meccanismi di rimborso degli importi di consumo gas, eventualmente addebitati agli utenti in modo indebito per effetto di una errata o falsa misurazione dei consumi;
- tenuto conto di quanto indicato al precedente alinea e di ulteriori approfondimenti effettuati dai propri Uffici, l'Autorità ha provveduto:
  a. a formulare, nel primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, proposte in tema di verifica del gruppo di misura per gli aspetti di propria competenza;
  b. inviare al Parlamento e al Governo una segnalazione, per gli aspetti che non rientrano nelle proprie competenze, con la quale ha in particolare evidenziato la necessità e l'urgenza di introdurre una disciplina organica della verificazione periodica dei misuratori del gas, inclusi quelli già in servizio, e sulla loro vita utile;
- nel primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio l'Autorità ha formulato proposte in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale finalizzate:
  a. in generale ad un rafforzamento dei meccanismi di tutela del cliente finale sia in termini di tempestività dell'effettuazione della verifica sia in termini di costo sia di definizione degli effetti della verifica in caso di esito negativo della verifica;
  b. per le richieste di verifica di gruppi di misura di produzione non recente, alla definizione di condizioni di maggior favore in termini di costo per il cliente finale e di criteri di priorità che rendessero sostenibili per i distributori di gas le nuove regole introdotte;
- in particolare, con riferimento alla lettera a. del precedente alinea l'Autorità ha proposto:
  a. la trasformazione dal 1° gennaio 2009 del livello generale previsto per la prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in livello specifico, confermando il tempo massimo in 10 giorni lavorativi;

b. nel caso di esito negativo della verifica:
   (i) la sostituzione del misuratore senza oneri per il cliente finale e l'introduzione di un nuovo livello generale per misurare la tempestività con la quale il distributore provvede alla sostituzione del misuratore;
   (ii) la ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il settore elettrico dalla deliberazione n. 200/99;
   (iii) obblighi per il distributore di registrazione e di comunicazione all'Autorità del tempo medio di sostituzione dei gruppi di misura;
c. una migliore definizione delle modalità di pagamento da parte del cliente finale in caso di esito positivo della verifica prevedendo:
   (i) per clienti finali con gruppi di misura fino al G6 un importo massimo di 40 euro, per una richiesta all'anno da parte del cliente finale, indipendentemente dal fatto che la verifica sia effettuata presso il cliente finale o in laboratorio, solo nel caso in cui lo strumento di misura risulti misurare correttamente;
   (ii) l'addebito del costo della verifica solo una volta che siano noti gli esiti della verifica stessa;
d. nel caso di verifica di funzionalità effettuata dal distributore, che lo stesso conservi copia della documentazione attestante la conformità dell'esecuzione della verifica alla normativa tecnica vigente, l'esito della verifica stessa e copia della dichiarazione con la quale l'eventuale soggetto che l'abbia effettuata per conto del distributore certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'esecuzione della verifica alla normativa tecnica vigente e l'esito della verifica stessa;

- con riferimento alle richieste di verifica di gruppi di misura di produzione non recente, l'Autorità ha proposto:
  a. condizioni di maggior favore (importo di 0-10 euro) per chi richiede la verifica del misuratore, per una richiesta all'anno per clienti finali con gruppi di misura fino al G6 (utenza domestica);
  b. una gradualità di attuazione di quanto previsto alla precedente lettera a. che dia priorità ai gruppi di misura maggiormente vetusti secondo la seguente tempistica:
     (i) dalla data di emanazione del provvedimento dell'Autorità per misuratori con anno di fabbricazione (anno indicato sul misuratore) fino al 1965;
     (ii) dal 1° novembre 2008 per misuratori con anno di fabbricazione fino al 1970;
     (iii) dal 1° luglio 2009 per misuratori con anno di fabbricazione fino al 1980;
     (iv) dal 1° gennaio 2010 per tutti i misuratori con anno di fabbricazione antecedente di almeno 15-20 anni all'anno di richiesta della verifica;
  c. ulteriori meccanismi per mitigare gli effetti economici derivanti per i distributori di gas dall'applicazione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali per mancato rispetto del livello specifico nel caso di congestione nelle richieste di verifiche dei gruppi di misura;
- nel primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio l'Autorità, tenuto conto dell'opportunità di definire in tempi brevi modifiche alla regolazione vigente in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale per fornire risposte

tempestive alle istanze presentate dalle associazioni dei consumatori, ha espresso la volontà di anticipare già a valle della prima fase di consultazione l'adozione di un provvedimento per l'integrazione del Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale, anche sulla base delle osservazioni inviate da tutti i soggetti interessati;

- sono state presentate dall'Autorità proposte in tema di misura del gas nel primo documento per la consultazione sulla regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo regolatorio che perseguono l'obiettivo generale di una definizione delle tariffe tenendo conto dei provvedimenti della stessa Autorità in materia di regolazione della qualità tecnica e commerciale e delle condizioni per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas;
- vi è stato un generale consenso sulle proposte dell'Autorità relative al rafforzamento dei meccanismi di tutela del cliente finale sia in termini di tempestività dell'effettuazione della verifica sia in termini di costo sia di definizione degli effetti della verifica in caso di esito negativo ed in particolare:
  a. nel caso di esito negativo della verifica, sulla gratuità della sostituzione del gruppo di misura, sull'impiego delle disposizioni del settore elettrico per la ricostruzione dei consumi, fatti salvi gli opportuni adattamenti, e sull'introduzione di nuovi obblighi di registrazione e di comunicazione;
  b. sull'eventuale addebito al cliente finale solo dopo l'invio del resoconto della verifica;
  c. sulla documentazione idonea ad attestare che la verifica del gruppo di misura venga effettuata nel rispetto della normativa tecnica vigente;
  d. sull'introduzione di un nuovo livello generale che consenta di misurare la tempestività di sostituzione del gruppo di misura del gas a seguito dell'esito negativo della verifica;
- in relazione alla proposta di trasformazione dal 1° gennaio 2009 del livello generale previsto per la prestazione di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in livello specifico, confermando il tempo massimo in 10 giorni lavorativi, le associazioni dei distributori di gas e singole imprese:
  a. hanno segnalato l'inopportunità di definire il livello specifico in questa fase caratterizzata da un possibile incremento delle richieste di verifiche derivante dalle condizioni di maggior favore applicate per i gruppi di misura di produzione non recente;
  b. hanno evidenziato come ad oggi non sia possibile quantificare l'incremento di verifiche di cui alla precedente lettera a. e che esso potrebbe risultare non compatibile con l'organizzazione delle imprese e con le disponibilità di numero massimo di verifiche presso laboratori qualificati;
  c. hanno suggerito pertanto di prevedere l'introduzione del livello specifico solo dopo un periodo di monitoraggio di 6-12 mesi dall'entrata in vigore delle condizioni di maggior favore applicate per i gruppi di misura di produzione non recente;
  d. hanno richiesto che il livello specifico, in analogia a quanto disposto per il settore elettrico con la deliberazione n. 333/07, venga comunque fissato in 15 giorni lavorativi;
- con riferimento ai gruppi di misura di produzione non recente, le associazioni dei consumatori:

a. hanno richiesto che il costo per il cliente finale della verifica del gruppo di misura di gas sia compreso, nel caso di esito positivo della verifica, tra un valore nullo e 3 euro;
b. hanno condiviso la gradualità di attuazione prevista nelle proposte dell'Autorità, suggerendo anche che le condizioni di maggior favore riguardino, almeno inizialmente, i gruppi di misura con anno di fabbricazione fino al 1970;
c. hanno segnalato la preoccupazione che l'eventuale sostituzione del misuratore da parte dei distributore possa comportare il venir meno per il cliente finale della possibilità di richiedere la verifica del misuratore rimosso e, quindi, l'eventuale restituzione degli importi indebitamente pagati a seguito di una non corretta misura del gas;
d. hanno richiesto che, con riferimento ai gruppi di misura di produzione non recente, nei casi di esito negativo della verifica che evidenzi una conseguente fatturazione in difetto rispetto alla quantità di gas realmente fornito, la ricostruzione dei consumi non venga effettuata dato che era comunque responsabilità del distributore di gas il mantenimento in efficienza dei gruppi di misura;

- sia le associazioni dei consumatori che le associazioni dei distributori di gas e singole imprese hanno segnalato che, in mancanza di riferimenti di legge, nella generalità dei casi la vita utile dei misuratori di gas è stata individuata in 25 anni; e che, peraltro, la vita utile prevista dall'attuale sistema tariffario per i misuratori (cioè il tempo entro il quale il ricavo tariffario permette di ristorare l'esposizione finanziaria per l'acquisto) è di 20 anni;
- le associazioni dei distributori di gas e singole imprese, con riferimento ai gruppi di misura di produzione non recente, hanno segnalato che:

a. è opportuno evitare che il costo per il cliente finale della verifica del gruppo di misura di gas, nel caso in cui lo strumento di misura risulti misurare correttamente, risulti in generale troppo basso poiché una eccessiva agevolazione sul costo della verifica per il cliente finale porterebbe ad un aumento anomalo delle richieste di verifica del gruppo di misura, che non sono giustificate dalle evidenze in possesso delle imprese, che potrebbe risultare insostenibile per l'organizzazione delle imprese e non compatibile con il numero massimo delle verifiche che possono essere effettuate oggi in Italia presso laboratori qualificati; tuttavia su tale argomento, con riferimento ai misuratori di produzione non recente ed in casi di verifica con esito positivo, si sono registrate posizioni differenti e precisamente:
   (i) Anigas ha proposto di mantenere un costo per il cliente finale di 40 euro, prevedendo comunque nel caso di condizioni di maggior favore una maggiore gradualità di applicazione rispetto a quella proposta dall'Autorità in consultazione;
   (ii) FederUtility ha proposto un costo per il cliente finale di 10-20 euro;
   (iii) Assogas ha proposto un costo per il cliente finale di 25 euro per gruppi di misura con anno di fabbricazione fino al 1970 e comunque di almeno 40 anni, con un aumento del costo al decrescere dell'anzianità del misuratore accompagnato da una maggiore gradualità di applicazione rispetto a quella proposta dall'Autorità in consultazione;

(iv) una associazione di distributori ha proposto di non applicare condizioni di maggior favore ma di riconoscere al distributore l'effettivo costo di verifica del gruppo di misura;

(v) Italgas ha proposto un costo per il cliente finale di 20 euro accompagnato da una maggiore gradualità di applicazione rispetto a quella proposta dall'Autorità in consultazione;

(vi) Enel ha proposto la verifica gratuita per gruppi di misura con almeno 40 anni con un aumento crescente del costo al decrescere dell'anzianità del misuratore (10 euro per anzianità da 35 a 40 anni, 20 euro per anzianità da 30 a 35 anni, 30 euro per anzianità da 25 a 30 anni);

(vii) un distributore ha condiviso le proposte dell'Autorità di prevedere un costo per il cliente finale pari a 0-10 euro;

b. pur essendo in parte condivisibile la gradualità proposta dall'Autorità per l'applicazione delle condizioni di maggior favore nel caso di misuratori di produzione non recente, è opportuno prevedere una maggiore gradualità per l'estensione di tali condizioni ai misuri con anno di fabbricazione successivo al 1965, al fine di verificare se le nuove disposizioni introdotte dall'Autorità per i misuratori più vetusti siano compatibili con l'organizzazione delle imprese e con la reale possibilità di verifica dei misuratori attraverso laboratori qualificati;

c. i meccanismi proposti per mitigare gli effetti economici derivanti per i distributori di gas dall'applicazione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali per mancato rispetto del livello specifico nel caso di congestione nelle richieste di verifiche dei gruppi di misura risultano di difficile applicazione e comunque di dubbia efficacia a fronte di una impossibilità di prevedere l'aumento del numero delle richieste di verifica del gruppo di misura fortemente condizionato dalle condizioni di maggior favore;

d. è necessario adattare le disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi vigenti per il settore elettrico al fine di tenere conto di aspetti specifici del settore del gas;

e. è necessario che l'Autorità tenga conto dei costi derivanti alle imprese dalle nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura del gas, laddove essi non siano già coperti dai provvedimenti in vigore;

- FederUtility ha segnalato che sarebbe più congruo che l'importo ridotto a carico del cliente finale nel caso di esito positivo della verifica del gruppo di misura si applicasse per richieste sullo stesso punto di riconsegna ripetibili ogni 5 anni e non per una richiesta all'anno, in quanto tale disposizione risulta eccessivamente penalizzante in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal distributore per la verifica;
- le due principali imprese di distribuzione del gas hanno comunicato all'Autorità l'intenzione di avviare nei minimi tempi tecnici necessari un piano volontario di sostituzione dei gruppi di misura di produzione non recente e che tali iniziative comportino la necessità di una adeguata informazione ai venditori ed ai clienti finali interessati, anche al fine di chiarire come i clienti finali possano richiedere l'eventuale verifica del proprio misuratore.

Ritenuto che:

- sia necessario, già a valle della prima fase di consultazione effettuata attraverso la pubblicazione del primo documento per la consultazione sulla regolazione della qualità dei servizi gas nel terzo periodo regolatorio, integrare le disposizioni del Testo integrato della qualità dei servizi gas in tema di verifica del gruppo di misura del gas prevedendo in particolare che:
  a. nel caso di esito negativo della verifica, sia prevista la gratuità per il cliente finale della sostituzione del gruppo di misura;
  b. vengano introdotti per i distributori di gas nuovi obblighi di registrazione e di comunicazione relativi alle verifiche con esito negativo;
  c. venga definito un nuovo livello generale che consenta di misurare la tempestività di sostituzione del gruppo di misura del gas a seguito dell'esito negativo della verifica;
  d. l'eventuale addebito al cliente finale avvenga solo dopo l'invio del resoconto della verifica;
  e. il distributore sia tenuto a conservare la documentazione idonea ad attestare che la verifica del gruppo di misura sia stata effettuata nel rispetto della normativa tecnica vigente;
- ai fini della ricostruzione dei consumi nel caso di esito negativo della verifica:
  a. per i gruppi di misura di produzione recente vengano utilizzate le disposizioni del settore elettrico, fatti salvi gli opportuni adattamenti per tenere conto delle specificità del settore del gas;
  b. per i gruppi di misura del gas di produzione non recente, valga quanto indicato alla precedente lettera a. solo nei casi di eventuale addebito ai clienti finali di quantitativi di gas superiori a quelli effettivamente forniti, ritenendo invece che debbano rimanere a carico del distributore tutti gli oneri conseguenti dalla ricostruzione dei consumi, negli altri casi, dato che è responsabilità del distributore assicurare il corretto funzionamento dei gruppi di misura da esso gestiti;
- al fine di favorire la possibilità per i clienti finali di verificare la correttezza della misura del gas fornito sia opportuno, nel caso di verifica del gruppo di misura con anno di produzione fino al 1965, fissare in 5 euro il costo per il cliente finale nel caso di esito positivo, a meno che il misuratore non abbia già subito una verifica nei 5 anni precedenti a quello in cui è stata presentata la richiesta come risultante dai documenti in possesso del distributore di gas;
- sia altresì opportuno, al fine di rendere compatibile il numero potenziale delle richieste di verifica del gruppo di misura con lo sviluppo dell'organizzazione delle imprese e con le disponibilità nel Paese di verifiche presso laboratori qualificati, prevedere l'applicazione delle condizioni di maggior favore di cui al precedente alinea con una gradualità di applicazione coerente con quanto proposto in consultazione e, più precisamente, per conferme di richieste di verifica del gruppo di misura:
  a. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;
  b. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;

c. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;
d. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;
e. ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all'anno di richiesta della verifica;

- sia necessario definire nuove disposizioni in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale finalizzate ad assicurare ai clienti finali interessati, nel caso di sostituzione del misuratore di gas, un'adeguata informazione preventiva della sostituzione del misuratore anche in riferimento all'eventuale richiesta di una sua verifica;
- sia opportuno prevedere l'adozione di un nuovo livello specifico per il tempo di comunicazione degli esiti della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale in una fase successiva al fine di raccogliere ulteriori elementi utili per le determinazioni finali all'interno del processo di consultazione avviato con la deliberazione n. 234/07;
- sia peraltro necessario prevedere un tempo massimo per l'invio del resoconto della verifica del gruppo di misura, fatti salvi i casi nei quali il numero delle richieste di verifica del gruppo di misura ecceda nel semestre la soglia dell'1 per mille rispetto al numero totale dei gruppi di misura gestiti dal distributore; che, nel caso di mancato superamento di tale soglia, il distributore debba riconoscere al cliente finale tramite il venditore un indennizzo automatico in tutti i casi in cui non sia stato in grado di rispettare il tempo massimo di cui sopra per propria causa;
- sia necessario che l'Autorità tenga conto dei costi derivanti alle imprese dalle nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura del gas, laddove essi non siano già coperti dai provvedimenti in vigore o le verifiche non siano eseguite su misuratori con vetustà superiore a 25 anni non già verificati nei cinque anni precedenti alla data di richiesta (oppure la percentuale di verifiche negative non superi un determinato valore di soglia); e che in ogni caso non possano essere riconosciuti i costi corrispondenti alle verifiche dall'esito negativo;
- sia necessario prevedere che l'importo ridotto a carico del cliente finale nel caso di esito positivo della verifica del gruppo di misura si applichi in ogni caso per richieste sullo stesso punto di riconsegna ripetibili ogni 5 anni e non per una richiesta all'anno, al fine di contenere i costi per i distributori derivanti dalle nuove disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura su richiesta del cliente finale;
- sia opportuno rinviare la finalizzazione delle altre proposte in tema di verifica del gruppo di misura del gas su richiesta del cliente finale a valle del secondo documento di consultazione da pubblicare all'interno del procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07 anche per tenere conto delle future determinazioni dell'Autorità in tema di telemisura del gas;
- sia altresì necessario prevedere che le nuove disposizioni introdotte in tema di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale facciano parte del

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni all'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04:
   a. il comma 43.3 è sostituito dal seguente comma:
      "43.3 Il distributore è tenuto ad effettuare la verifica del gruppo di misura presso il cliente finale in tutti i casi nei quali ciò sia tecnicamente possibile; in questi casi il distributore è tenuto a fissare con il cliente finale l'appuntamento per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura; il distributore, nei casi di impossibilità ad effettuare la verifica del gruppo di misura presso il cliente finale, riporta nel resoconto di verifica le cause della effettuazione della verifica presso un laboratorio qualificato. Qualora il distributore abbia ricevuto la richiesta di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale da parte del venditore, ma non abbia ancora ricevuto la relativa conferma, limitatamente ai casi per i quali è tecnicamente possibile effettuare la verifica presso il cliente finale, non può procedere alla sostituzione del gruppo di misura prima di aver provveduto a dar seguito all'eventuale conferma di richiesta della verifica del gruppo di misura.";
   b. il comma 43.5 è sostituito dal seguente comma:
      "43.5 Qualora la verifica del gruppo di misura venga effettuata presso il cliente finale e conduca all'accertamento di errori superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, il distributore:
      a) sostituisce il gruppo di misura senza addebitare alcun importo al venditore né per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura né per la sua sostituzione; all'atto della sostituzione il distributore redige un verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura, nel quale siano riportati almeno:
         (i) la data di sostituzione;
         (ii) il nominativo del cliente finale ed il punto di riconsegna (PDR) interessati dalla sostituzione;
         (iii) la classe, il numero di matricola, l'anno di fabbricazione e la lettura finale del gruppo di misura rimosso;
         (iv) la classe, il numero di matricola, l'anno di fabbricazione e la lettura iniziale del gruppo di misura installato a sèguito della sostituzione;
         (v) l'eventuale presenza del cliente finale o di persona da esso delegata alla sostituzione del gruppo di misura;
      b) registra il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura a partire dalla data di comunicazione al venditore del resoconto della verifica,

attribuendo valore zero a tale tempo nei casi in cui ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura entro e non oltre la data di invio del resoconto della verifica al venditore.

Il distributore attua quanto sopra indicato anche nei casi di rimozione del gruppo di misura per il suo invio ad un laboratorio qualificato per l'effettuazione della verifica su richiesta del cliente finale.

Il distributore conserva il verbale delle operazioni di sostituzione del gruppo di misura per i cinque anni successivi alla data di sostituzione del gruppo di misura e ne invia copia in formato elettronico al venditore interessato.";

c. alla lettera b) del comma 43.7 le parole "da più di un anno solare" sono sostituite dalle parole "da più di cinque anni solari";

d. la lettera c) del comma 43.8 è sostituita dalla seguente lettera:

"c) registra, su supporto cartaceo o in formato elettronico, l'esito della verifica e la documentazione attestante la conformità dell'esecuzione della verifica alla normativa tecnica vigente, ivi inclusa la dichiarazione del distributore, o del soggetto che ha effettuato la verifica su incarico o in appalto per conto del distributore, che la verifica del gruppo di misura è stata effettuata in conformità alla normativa tecnica vigente.";

e. la lettera b) del comma 43.9 è sostituita dalla seguente lettera:

"b) non può addebitare al cliente finale un importo superiore a quello addebitatogli dal distributore per la verifica del gruppo di misura; tale importo non può essere addebitato prima del ricevimento da parte del distributore del resoconto della verifica.";

f. dopo il comma 43.9 sono aggiunti i seguenti commi:

"43.10 Il distributore, nel caso in cui la verifica del gruppo di misura, richiesta dal cliente finale tramite il proprio venditore, conduca all'accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, attua quanto disposto dal precedente comma 43.7 addebitando al venditore 5 (cinque) euro anziché 40 (quaranta) euro per conferme di richieste di verifica del gruppo di misura:

a) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° giugno 2008 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1965;

b) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1970;

c) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2009 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1975;

d) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° gennaio 2010 e relative a gruppi di misura fino al G6 con anno di fabbricazione antecedente o uguale al 1980;

e) ricevute dal distributore da parte del venditore a partire dal 1° luglio 2010 per tutti i gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni all'anno di richiesta della verifica.

43.11 Il distributore, nel caso di sostituzione dei gruppi di misura che non sia conseguente a richieste di verifica da parte dei clienti finali, fermo

restando quanto previsto dal presente articolo e non diversamente regolato dal presente comma, è tenuto a partire dal 1° giugno 2008:

a) ad inviare a ciascun venditore interessato dalle sostituzioni con un preavviso di almeno 30 giorni solari l'elenco dei gruppi di misura interessati con indicazione per ogni gruppo di misura del PDR, dall'anno di fabbricazione e dall'indirizzo presso cui è installato il gruppo di misura;
b) a fare pervenire a ciascun cliente finale interessato, almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la sostituzione del gruppo di misura, una lettera di informazione nella quale si precisa il diritto del cliente finale di richiedere la verifica del gruppo di misura, purché tale richiesta venga fatta pervenire dal cliente finale al venditore almeno sette giorni lavorativi prima della data prevista per la sostituzione;
c) a registrare ed a comunicare all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente il numero, suddivisi per classe e per anno di fabbricazione, dei gruppi di misura sostituiti, di quelli verificati su richiesta del cliente finale e di quelli per i quali siano stati accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

43.12 Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente il distributore provvede alla ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il settore elettrico dagli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 e la comunica al venditore entro 15 giorni lavorativi dall'invio del resoconto della verifica fatto salvo quanto di seguito indicato:

a) in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99, il distributore può procedere alla sostituzione del gruppo di misura anche prima della comunicazione della ricostruzione dei consumi, garantendo in tal caso la corretta conservazione del gruppo di misura sostituito per i 90 giorni solari successivi alla data di invio del resoconto della verifica;
b) con riferimento ai gruppi di misura con anno di fabbricazione antecedente di almeno 25 anni rispetto all'anno di richiesta della verifica, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, restano a carico del distributore di gas tutti gli oneri derivanti dalla ricostruzione dei consumi.

Entro il 30 settembre 2008 le Associazioni delle imprese di distribuzione e di vendita del gas sottopongono all'Autorità una proposta di maggior dettaglio per la ricostruzione dei consumi che tenga conto anche dell'uso del gas.

43.13 In aggiunta agli indicatori di cui all'Articolo 35, comma 35.2, limitatamente ai casi di cui al precedente comma 43.5, è definito l'indicatore "tempo di sostituzione del gruppo di misura" che è pari al tempo che intercorre tra la data di invio da parte del distributore al venditore del resoconto della verifica e la data di sostituzione del gruppo

di misura. A partire dal 1° gennaio 2009, per tale indicatore è fissato il seguente livello generale in aggiunta a quelli indicati in Tabella I di cui all'articolo 51, comma 51.1. Il livello generale viene calcolato su tutte le conferme di richieste di verifica del gruppo di misura da parte del cliente finale tramite il proprio venditore ricevute dal distributore a partire da tale data.

Indicatore	Livello generale
Percentuale minima di gruppi di misura sostituiti entro 10 gg lavorativi dalla data di comunicazione al venditore del resoconto della verifica	90%

43.14 Il tempo massimo per l'invio del resoconto della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale da parte del distributore al venditore è fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura inviata dal venditore, nel caso in cui sia tecnicamente possibile effettuare la verifica presso il cliente finale. Il suddetto termine è prorogato di ulteriori 60 giorni solari nel caso in cui non sia tecnicamente possibile effettuare la verifica presso il cliente finale e comprende nel computo anche il tempo intercorrente tra la data di invio del gruppo di misura al laboratorio qualificato e la data di restituzione del gruppo di misura da parte del laboratorio stesso, in deroga a quanto disposto dall'Articolo 48, comma 9.

Il distributore è tenuto al pagamento di un indennizzo automatico pari a euro 30,00 (trenta) al venditore interessato (che a sua volta è tenuto a riconoscerlo al cliente finale interessato) per ogni richiesta di verifica del gruppo di misura per la quale non abbia rispettato i tempi massimi previsti dal presente comma per l'invio del resoconto della verifica del gruppo di misura per cause imputabili al distributore stesso.

L'indennizzo automatico di cui sopra non è dovuto per le richieste di verifica del gruppo di misura ricevute dal distributore nel semestre di riferimento (primo o secondo semestre dell'anno solare di riferimento) eccedenti l'1 per mille del numero dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione del gas al 31 dicembre dell'anno precedente. In tal caso, il distributore invia all'Autorità entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al semestre precedente, un'istanza di deroga all'obbligo di cui sopra, completa di un resoconto delle richieste di verifica ricevute nel semestre precedente, delle verifiche effettuate e del piano per soddisfare le restanti richieste con i tempi previsti per la sua attuazione.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di cui sopra, il distributore conteggia tutte le conferme di verifica del gruppo di misura ricevute nel semestre di riferimento, ivi incluse quelle per le quali non è stato possibile effettuare la verifica per mancata presenza del cliente finale all'appuntamento concordato; in tal caso, il cliente finale è tenuto a

presentare al proprio venditore una nuova richiesta di verifica del gruppo di misura.";

2. di prevedere che le modifiche ed integrazioni all'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 168/04 di cui al punto 1 facciano parte del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione (2009-2012) che verrà redatto in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 234/07;
3. di definire, con successivo provvedimento, la copertura degli oneri derivanti per gli esercenti dalle modifiche ed integrazioni all'articolo 43 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 di cui al punto 1, tenendo conto del livello di vetustà del gruppo di misura sottoposto a verifica (oppure della percentuale di verifiche negative registrate dal distributore di gas) e degli esiti della verifica medesima.
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 168/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 29 aprile 2008

Il presidente: ORTIS

08A03730

DELIBERAZIONE 6 maggio 2008.

Modifica dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 novembre 2002, n. 195/02, in materia di modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale - ARG/gas 52/08.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 maggio 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07),
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007, atto n. 55/07 (di seguito: documento per la consultazione 18 dicembre 2007).

Considerato che:

- con la deliberazione n. 195/02, l'Autorità ha modificato il previgente regime di aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima gas;

- con la deliberazione n. 134/06, come recepita e modificata dalla deliberazione n. 79/06, a fronte di un imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei prodotti energetici non adeguatamente intercettato dalle allora vigenti modalità di aggiornamento, l'Autorità ha, tra l'altro, integrato e modificato, con effetto dal 1 luglio 2006 sino al 30 giugno 2008, le modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornituradel gas naturale di cui alla deliberazione n. 195/02, prevedendo:
  - l'introduzione di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa (QF) all'interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03 (comma 1.3.1, lettera a);
  - l'integrazione degli intervalli di applicazione del parametro α di cui alla deliberazione n. 248/04, che garantiva variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75% qualora le quotazioni medie del Brent ricadessero al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 dollari/barile, con l'introduzione di un ulteriore parametro β che porta al 95% la suddetta variazione della materia prima, in caso le citate medie siano maggiori o uguali a 60 dollari/barile (comma 1.3.1, lettera b);
  - la verifica, da compiere entro lo stesso 30 giugno 2008, delle condizioni per l'estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui ai due precedenti alinea (comma 1.3.2);
- il sopra citato termine del 30 giugno 2008 non coincide con la prassi diffusa nel mercato nazionale del gas all'ingrosso di concludere contratti di compravendita di durata tendenzialmente annuale con scadenza il 30 settembre;
- con la deliberazione n. 208/07, al fine di dare attuazione alla legge n. 125/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale modifica dell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali;
- il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 ha espresso, tra l'altro, alcuni orientamenti generali dell'Autorità in materia di revisione dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, rinviando ad un successivo documento per la consultazione la puntuale valutazione di tutti gli elementi rilevanti per l'indicizzazione delle condizioni economiche di fornitura per il gas e le conseguenti modifiche.

Ritenuto che:

- sia necessario prorogare al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
- sia opportuno che la verifica delle condizioni per l'eventuale ulteriore proroga dell'applicazione delle predette disposizioni sia effettuata nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, pur in coerenza con le tempistiche previste per la negoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009; e che sia conseguentemente necessario abrogare il comma 1.3.2 della deliberazione n. 195/02

DELIBERA

1. di prorogare al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
2. di abrogare il comma 1.3.2 della deliberazione n. 195/02;
3. di verificare, nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07, le condizioni per l'ulteriore estensione delle disposizioni di cui al comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 6 maggio 2008

Il presidente: Ortis

08A03731

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G803123/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.